



**COMUNE DI CAPACI**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO**  
Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

<b>N° 08 del Reg.</b> <b>Data 02/03/2017</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>Affidamento in concessione della gestione della Farmacia Comunale – Presa d’atto della perizia di stima ed adozione del bando di gara , dello schema di convenzione e dei relativi allegati.</b> <b>APPROVATO</b>
<b>Parte Riservata all’Area II</b> <b>Bilancio _____</b> Missione            Programma Titolo                Macroaggregato Capitolo Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria		<b>NOTE</b>

L’anno duemiladiciassette il giorno **DUE** del mese di **MARZO** alle ore **18,30** nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente, con l’intervento dei signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1) <b>Componente</b> Puccio G.nni Carlo	X		11) <b>Componente</b> Guastella Michele	X	
2) <b>Componente</b> Tarallo Roberto	X		12) <b>Componente</b> Licata Giovanni		X
3) <b>Componente</b> Baiamonte Giusto	X		13) <b>Componente</b> Troia Giovanni	X	
4) <b>Componente</b> Luna Salvatore	X		14) <b>Componente</b> Siino Paolo	X	
5) <b>Componente</b> Di Maggio Vincenzo	X		15) <b>Componente</b> Riccobono Giusy	X	
6) <b>Componente</b> Provenza Antonino	X		16) <b>Componente</b> Misuraca Andrea	X	
7) <b>Componente</b> Cocheo Francesco		X	17) <b>Componente</b> Puccio Giuseppe		X
8) <b>Componente</b> Cuneo Giovanni	X		18) <b>Componente</b> Lo Bello Maria Rosa	X	
9) <b>Componente</b> Guercio Letizia Rita	X		19) <b>Componente</b> Sanfelice Pietro P.	X	
10) <b>Componente</b> Raveduto Francesco	X		20) <b>Componente</b> Pagano Vincenzo	X	

Presiede Il Presidente del C.C. Puccio Giovanni Carlo.

Partecipa il Segretario Dr. Salvatore Somma.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Sono presenti senza diritto di voto:

**Presidente del Consiglio Puccio Giovanni Carlo**, alle ore 18,30 verificata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

**Il Presidente del Consiglio Puccio Giovanni Carlo**, procede nominando scrutatori, i Consiglieri: Luna Salvatore, Di Maggio e Lo Bello.

#### **Farmacia comunale**

Il consigliere **Tarallo**: chiede al Segretario se tutto doveva passare dal SUAP che il comune paga.

Il **Segretario** replica dicendo che se è pur vero che è anche un'attività produttiva ma è pur sempre un servizio pubblico locale di competenza del Consiglio Comunale. -

Il consigliere **Tarallo** chiede che venga messo a verbale che gli atti che stasera saranno votati potranno essere inficiati da vizi di legge.

Non essendovi ulteriori interventi, **il Presidente legge l'Emendamento prot. n. 4125** ed indice la votazione dello stesso che viene approvato con singola votazione espressa in forma palese per alzata di mano da tutti i consiglieri presenti.

Il **Vicesindaco** chiede che il punto "c" si intenda 0,1% e non 0,01%.

Il **Segretario** chiama il geom. Modica del suap che chiarisce che il suap interviene solo nell'avvio dell'attività farmaceutica e non nelle modalità di gestione da in house a soggetti privati.

**Votazione modifica** da 0,01 a 0,1% inserita nell'Emendamento prot. n° 4125;

#### **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**VISTO** la superiore modifica da 0,01 a 0,1% inserita nell'Emendamento prot. n° 4125;

**VISTO** lo Statuto e l'O.R.EE.LL.

Con voti favorevoli 11( Puccio G.Carlo, Baiamonte, Luna, Di Maggio, Provenza, Cuneo, Guastella, Siino, Misuraca, Pagano e Troia),

6 astenuti (Tarallo, Guercio, Raveduto, Riccobono, Lo Bello, e Sanfelice) , espressi in forma palese dai diciassette consiglieri presenti e votanti;

#### **DELIBERA**

Approvare la modifica da 0,01 a 0,1% inserita nell'Emendamento prot. n° 4125;

## VOTAZIONE DEFINITIVA

### Dichiarazione di voto:

Il consigliere **Troia** voterà contrario perché è l'attestazione di una lenta agonia di un servizio che deliberatamente pone il Comune di Capaci nella condizione di alienare un bene che poteva dare una mano alle asfittiche casse comunali e invece viene svenduto stante l'esiguità del canone annuo. Del resto si deve vendere nel momento migliore dal punto di vista economico e stigmatizza la continua assenza dell'assessore al ramo che denota una incapacità di dare risposte ai cittadini e che non imbarazza minimamente l'amministrazione. **Vota no** perché si elimina la possibilità di dare un tornaconto al Comune.

Il consigliere **Misuraca** esterna la sicura votazione favorevole, dissente da quanto concluso dal cons. Troia e la cui analisi è poco attendibile. La farmacia, infatti, è da un decennio che appare in agonia e comunque non ha mai tenuto il passo di quella privata. Del resto, aggiunge, la farmacia è e rimarrà comunale, la sola gestione sarà data al privato, si recupererà all'incirca un milione di euro e ricorda che la sua gestione farà gola a molti. E' facile criticare quando c'è da costruire, è difficile invece costruire; ricorda, in disparte, che il comune paga un dipendente circa 80.000 euro annui che, dopo la gara, saranno risparmiati dall'Ente. Insomma, la farmacia è ancora appetibile.

Il consigliere **Siino** ricorda che la farmacia, come noto, è in uno stato di dissesto e una minima parte di responsabilità è anche di questa Amministrazione, ma ricorda che è da quasi 10 anni che non produce e andare avanti così porterà sempre maggior sfacelo anche alle casse comunali. Insomma, non bisogna prendere in giro i cittadini, l'Ente deve cercare di guadagnarci qualcosa e ammette che fino ad oggi nessuno è stato in grado di smuovere le acque. Pertanto, si dichiara favorevole.

Il consigliere **Lo Bello** ribatte che boccerà la proposta non per mancanza di collaborazione ma perché la politica deve fare delle scelte e la migliore soluzione non per forza deve essere l'alienazione del bene, insomma, non si sente di farsi carico di avallare una tale scelta. Ricorda che la farmacia, al di là della crisi, ha un potenziale economico molto grande e stigmatizza i 25.000 euro annui che sono versati realmente a puro titolo di affitto. Del resto, è ovvio che non si possa essere concorrenziali laddove non si trovino i farmaci. Inoltre, l'emendamento della dott.ssa Cottone era sfuggito all'Amministrazione e allora, si chiede se la medesima, sia stata portatrice di altre distrazioni, che abbiano fatto la scelta sbagliata. Il dott. Barone è encomiabile per lo sforzo profuso.

Il consigliere **Troia**: sottolinea ancora una volta l'assenza dell'assessore al ramo e ricorda che sono stati sempre all'opposizione aspettandosi di vedere amministrare con un minimo di scienza.

**Il Presidente** non essendovi ulteriori interventi, indice la votazione per l'approvazione della proposta emendata

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la superiore proposta come emendata

**VISTO** lo Statuto Comunale e l'O.R.EE.LL;

Con n. 10 voti favorevoli,

contrari 4 (Lo Bello, Troia ,Raveduto, Riccobono)

astenuiti 3 (Tarallo, Sanfelice e Guercio) espressi in forma palese dai diciassette  
Consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

di approvare la proposta come emendata



## COMUNE DI CAPACI

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

<b>N° del Reg.</b>	<b>OGGETTO</b>	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE - PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI STIMA ED ADOZIONE DEL BANDO DI GARA, DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE E DEI RELATIVI ALLEGATI
<b>Data</b>		<b>NOTE</b>
<b>Parte Riservata all'Area II</b> <b>Bilancio</b> _____		
ATTO n. _____		
Titolo _____ Funzione _____		
Servizio _____ Intervento _____		
Capitolo _____		

L'anno duemiladiciassette il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente, con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1) <b>Componente</b> Puccio G.nni Carlo			11) <b>Componente</b> Guastella Michele		
2) <b>Componente</b> Tarallo Roberto			12) <b>Componente</b> Licata Giovanni		
3) <b>Componente</b> Baiamonte Giusto			13) <b>Componente</b> Troia Giovanni		
4) <b>Componente</b> Luna Salvatore			14) <b>Componente</b> Siino Paolo		
5) <b>Componente</b> Di Maggio Vincenzo			15) <b>Componente</b> Riccobono Giusy		
6) <b>Componente</b> Provenza Antonino			16) <b>Componente</b> Misuraca Andrea		
7) <b>Componente</b> Cocheo Francesco			17) <b>Componente</b> Puccio Giuseppe		
8) <b>Componente</b> Cuneo Giovanni			18) <b>Componente</b> Lo Bello Maria Rosa		
9) <b>Componente</b> Guercio Letizia Rita			19) <b>Componente</b> Sanfelice Pietro P.		
10) <b>Componente</b> Raveduto Francesco			20) <b>Componente</b> Pagano Vincenzo		

Presiede Il Presidente del C.C. Puccio Giovanni Carlo.

Partecipa il Segretario Dr. \_\_\_\_\_

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Sono presenti senza diritto di voto: \_\_\_\_\_

**Premesso che:**

- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 6 settembre c.a., avente ad oggetto *“Servizio di gestione della Farmacia Comunale. Individuazione delle modalità di affidamento in concessione a terzi ed approvazione criteri generali”* si era proceduto ad approvare gli indirizzi per la gestione in concessione della farmacia comunale mediante gara ad evidenza pubblica.
- ✓ La Giunta Municipale, con Deliberazione n. 140 del 24/10/2016 avente ad oggetto *“Affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale - Presa d'atto della perizia di stima ed adozione dei relativi atti di gara”* ha provveduto ad adottare, *medio tempore*, tutti gli atti relativi alla procedura de qua demandando la definitiva approvazione al Supremo Consesso politico-amministrativo;

**Ritenuto** necessario, pertanto, ai fini della celere prosecuzione del procedimento finalizzato all'affidamento ad un soggetto esterno all'Ente del servizio in parola, procedere all'approvazione definitiva degli atti comprensivi, peraltro, dello schema di Convenzione che, giocoforza, dovrà disciplinare pedissequamente i rapporti tra il Comune, titolare della Farmacia Comunale e l'affidatario, gestore del servizio;

**Vistolo** schema del bando di gara con i relativi allegati (A-B-C-D-), nonché lo schema di concessione del servizio di gestione della farmacia comunale di Capaci, tutti debitamente allegati alla presente deliberazione che, in considerazione del superiore paragrafo, sono stati redatti in conformità ai criteri predefiniti, giusta Deliberazione di cui in epigrafe;

**Vista** la perizia di stima prodotta dal surriferito professionista anch'essa allegata alla presente Deliberazione;

**Visto** il documento contenente le Linee Guida per gli standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni ai fini della successiva predisposizione da parte del concessionario della “Carta della qualità dei servizi della Farmacia”, allegato alla presente delibera;

**Richiamato** l'art. 32, L. 8 giugno 1990, n. 142, così come introdotto dall'art. 1, l.r. 11 dicembre 1991, n. 48 e poi modificato dall'art. 26, l.r. 26 agosto 1992, n. 7, che tra le diverse competenze intestate al Supremo Consesso degli Enti Locali prevede, altresì, alla lettera f) *“l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione”*;

**Considerata**, pertanto, di palmare evidenza la competenza del Consiglio Comunale ai fini dell'approvazione anche dello schema di Convenzione, atto centrale del rapporto concessorio disciplinante, altresì, i diritti e gli obblighi che le parti avranno onere, giuridicamente dirimente, di perseguire ponendo, al contempo, il medesimo Organo nella evidente possibilità di svolgere il controllo politico-amministrativo al quale è istituzionalmente deputato;

**Ritenuta**, pertanto, assolutamente pacifica la competenza del Consiglio Comunale a provvedere in merito,

**PROPONE**

- **Di assumere** le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;
- **di prendere atto** della perizia di stima prodotta dal dott. Passaglia alla presente proposta di Deliberazione allegata;

**Dott.ssa Rag. Stefania Cottone**  
**Via A. La Marmora, 85**  
**90143 Palermo**  
**P.Iva 04368720829**  
**C.F. CTT SFN 70L61 G273E**  
**Tel. 091/6256356 – 091/6257740**  
**e-mail: stefancotton@alice.it**

Palermo, 3 Febbraio 2017

VIA PEC

Al Sindaco  
Al Segretario Comunale  
All'Assessore al Bilancio  
All'Assessore della Farmacia  
Al Responsabile dell'Area I  
Al Responsabile dell'Area II  
**Comune di Capaci**


Loro Sedi

Oggetto: Parere sulla proposta di Delibera Consiliare inerente l' affidamento della Farmacia Comunale

Con la presente, si inoltra in allegato il parere richiesto sulla proposta di Delibera Consiliare predisposta dal Segretario Comunale avente oggetto “ Affidamento in concessione della gestione della Farmacia Comunale – Presa d'atto della perizia di stima ed adozione del bando di gara, dello schema di convenzione e dei relativi allegati ”.

Cordiali saluti.

Il Revisore Unico  
( Dott.ssa Rag. Stefania Cottone)



**COMUNE DI CAPACI**  
Organo di Revisione

Palermo, 3 Febbraio 2017

**PARERE DEL REVISORE UNICO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE PREDISPOSTA DAL SEGRETARIO COMUNALE AVENTE OGGETTO " AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE - PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI STIMA ED ADOZIONE DEL BANDO DI GARA, DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE E DEI RELATIVI ALLEGATI "**

In riferimento alla richiesta di esprimere il parere di competenza alla proposta di Delibera Consiliare avente oggetto " Affidamento in concessione della gestione della Farmacia Comunale - Presa d'atto della perizia di stima ed adozione del bando di gara, dello schema di convenzione e dei relativi allegati ", questo Organo di Revisione

- Preso atto della delibera di G.M. n.140 del 24/10/2016;
- Vista la proposta di delibera consiliare del 25/01/2017 a firma del Segretario Comunale , Dott. Salvatore Somma, trasmessa via PEC il 25/01/2017;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile dell'Area I, Dott. Vincenzo Lupica;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Funzionario Responsabile dell' Area II, Rag. Francesco Paolo Di Maggio;
- Visto lo schema del bando di gara con i relativi allegati, dichiarazione sostitutiva ex art.80 del D.Lgs n.50/2016 (A), dichiarazione sostitutiva ex art.48 del D.Lgs. n.50/2016 (B), dichiarazione sostitutiva di conoscenza e impegno (C), dichiarazione contenente l'indicazione del soggetto cui sarà affidato l'incarico di Direttore della Farmacia (D), nonché lo schema di concessione del servizio di gestione della Farmacia;
- Vista la perizia di stima del 04/12/2015 prodotta dal Dott. Luigi Passaglia;
- Viste le Linee Guida allegate alla proposta di delibera;
- Vista l'offerta economica contenuta nel bando,

**CONSIDERATO**

- che la redditività della Farmacia Comunale negli ultimi anni ha avuto un graduale declino causato sia dall'introduzione nel mercato delle "Parafarmacie", che inevitabilmente ha creato una diminuzione delle vendite di tutte le attività del settore, sia da varie problematiche gestionali interne,

**PRESO ATTO**

- che nella perizia di stima si perviene ad una valutazione del valore dell'avviamento commerciale da porre come base d'asta pari ad €. 780.000,00 e che tale valore è ritenuto valido in caso di alienazione o gestione in concessione della Farmacia;
- che nel bando allegato alla suddetta proposta di delibera viene formulata un offerta economica pari ad €. 400.000,00 più Iva, come importo una tantum, ed €. 25.000,00 più Iva





annuali, come canone di concessione per trenta annualità, da aggiornare ogni anno in base all'indice ISTAT,

questo Organo di Revisione


**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Alla suddetta proposta di deliberazione e

**RACCOMANDA**

- che le somme incassate a titolo di importo una tantum, siano destinate alla copertura dei debiti nei confronti dei terzi creditori della Farmacia a qualsiasi titolo, al fine di evitare eventuali contenziosi che possano arrecare danni all'Ente;
- che la merce giacente in magazzino, alla data del subentro dell'affidatario, sia inventariata e trasferita con apposito verbale, valorizzando la stessa secondo il criterio del costo di acquisto, oltre Iva;
- che, qualora lo si ritenga, venga previsto l'aumento del canone di concessione annuale applicando una percentuale sul volume d'affari realizzato dall'affidatario, dopo il primo anno di gestione.

**Il Revisore Unico**  
(Dott.ssa Rag. Stefania Cottone)



- **di approvare**, in via definitiva, i seguenti atti che della presente Deliberazione devono intendersi parte integrante e sostanziale e, pertanto, materialmente allegati:
  - a) il Bando di gara con i relativi allegati (A-B-C-D);
  - b) il Fac simile dell'offerta economica;
  - c) Le Linee Guida contenenti gli standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni per la predisposizione da parte del concessionario della "Carta della qualità dei servizi della Farmacia";
  - d) lo Schema di contratto di concessione che verrà stipulato tra l'Amministrazione ed il soggetto vincitore della procedura di gara;
- **di demandare** ai competenti uffici la predisposizione di tutti i successivi atti al fine di dare esecuzione alla esternalizzazione della volontà dell'Ente procedendo alla effettiva implementazione delle procedure secondo il principio dell'evidenza pubblica;
- **di pubblicare** il presente atto nonché i relativi allegati sull'Albo Pretorio *on line* del Comune di Capaci nonché, permanentemente, sulla Sezione del sito informatico "*Amministrazione Trasparente*", sottosezione di primo livello "*Bandi di gara e contratti*", sottosezione di secondo livello "*Avvisi ed affidamenti*".

Il Proponente  
 (Il Sindaco) *Stefano Samone*

Vista la superiore proposta si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci, li 25-1-2017

Il Responsabile Area I  
 Dr. Vincenzo Lupica  
*Vincenzo Lupica*

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile .

Capaci, li 25-1-2017

Il Responsabile Area II Finanziaria  
 Rag. F.sco Paolo Di Maggio  
*Paolo Di Maggio*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la superiore proposta corredata dai pareri resi favorevoli dai responsabili di Area;

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali di cui all'allegato verbale;

Con la seguente votazione \_\_\_\_\_ espressa per alzata di mano *oppure* mediante schede segrete

## **DELIBERA**

Approvare la superiore proposta di deliberazione .

Letto confermato e sottoscritto

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dr. Salvatore Somma)

---

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

**Il Responsabile Albo Pretorio**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dr. Salvatore Somma)

---

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

• **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dr. Salvatore Somma)

COMUNE DI CAPACI

27 FEB 2017

PROT. N. 4125

Al Presidente del Consiglio Comunale

SEDE

**Oggetto:** proposta emendamenti sulla proposta di concessione del servizio di gestione della Farmacia Comunale

Nel Bando inerente la procedura di affidamento della concessione della Farmacia Comunale, al titolo 3 rubricato "Informazioni generali", sub punto 3.2 intitolato "Corrispettivo della concessione" dopo il paragrafo *sub b)*, aggiungere il seguente paragrafo *sub c)*:

**"Maggiorazione canone concessorio"**

*Il canone concessorio, dovuto in ragione annua, dovrà essere maggiorato in relazione al fatturato annuo, secondo le seguenti modalità:*


- a) fino a € 500.000,00 annui: maggiorazione dello 0,5%;*
- b) da € 500.001,00 e fino a € 1.000.000,00: maggiorazione dell'1%;*
- c) ogni € 100.000 oltre l'importo di cui al punto *sub b)*, maggiorazione dello 0,01%.*

Nello schema di contratto, all'art. 3 rubricato "Corrispettivo del contratto", dopo il punto *sub b)* aggiungere il seguente punto *sub c)*:

- d) fino a € 500.000,00 annui: maggiorazione dello 0,5%;*
- e) da € 500.001,00 e fino a € 1.000.000,00: maggiorazione dell'1%;*
- f) ogni € 100.000 oltre l'importo di cui al punto *sub b)*, maggiorazione dello 0,01%.*

I sottoscritti

MICHELE QUARELLA



**COMUNE DI CAPACI**  
**ORGANO DI REVISIONE**

Palermo, 1 Marzo 2017

**PARERE DEL REVISORE UNICO ALL' EMENDAMENTO DEL 27/02/2017 PROT. N.4125 SULLA PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE PREDISPOSTA DAL SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. SALVATORE SOMMA, AVENTE OGGETTO " AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE - PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI STIMA ED ADOZIONE DEL BANDO DI GARA, DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE E DEI RELATIVI ALLEGATI "**


In riferimento alla richiesta di esprimere il parere di competenza, ricevuta brevi manu il 28/02/2017, all' emendamento del 27/02/2017 prot.n.4125 sulla proposta di delibera Consiliare avente oggetto " Affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale - presa d'atto della perizia di stima ed adozione del bando di gara, dello schema di convenzione e dei relativi allegati ", questo Organo di Revisione

- Visto l' emendamento di cui sopra,
- Visto il parere favorevole tecnico del Responsabile dell'Area I, Dott. Vincenzo Lupica
- Visto il parere favorevole contabile del Responsabile dell'Area II Rag.F.sco Paolo Di Maggio;
- Considerato che l'emendamento tiene conto di quanto suggerito da questo Organo nel parere del 03/02/2017

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

all' Emendamento del 27/02/2017 prot.n.4125 sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto.

**Il Revisore Unico**  
( Dott.ssa Rag. Stefania Cottone)



## BANDO FARMACIA

(emendato con delibera di CC.n.7 del 23/02/2017 e n.8 del 02/03/2017)

AVVISO DI PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DEL COMUNE DI CAPACI PER ANNI TRENTA (30)

CIG: \_\_\_\_\_

## BANDO DI GARA

### 1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Capaci – C.F.: 80019740820 - Via Umberto I - SITO WEB: [www.comune.capaci.pa.it](http://www.comune.capaci.pa.it) - TEL: 091 8673111
2. TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
3. CODICE CPV PRINCIPALE: 85149000-5 (Servizi farmaceutici)
4. TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE LE OFFERTE: Ore \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
5. TERMINE ULTIMO PER RICHIESTA CHIARIMENTI E SOPRALLUOGO: Ore \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016
7. IMPORTO COMPLESSIVO DELLA GARA: L'importo complessivo della gara, come risultante dal valore della concessione, è pari ad € 1.150.000,00
8. VALORE DEI COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO: € 0,00
9. RUP: \_\_\_\_\_
10. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE (ai sensi dell'art. 300, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, comma 2, lett. a) – appalto di importo superiore a 500.000 euro): Il nominativo sarà comunicato alla firma del contratto
11. DURATA DELLA CONCESSIONE: Anni 30 dalla data di sottoscrizione del contratto.
12. LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Comune di Capaci
13. TERMINE DEL PROCEDIMENTO: 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
14. DATI PUBBLICAZIONE: GUCE \_\_\_\_\_; GURI \_\_\_\_\_

### 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA

Tutta la documentazione di gara è disponibile in forma integrale sul sito della Stazione Appaltante: [www.comune.capaci.pa.it](http://www.comune.capaci.pa.it)

1. Bando di gara;

2. Allegato A – Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. Allegato B - Dichiarazione sostitutiva ex art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. Allegato C - Dichiarazione sostitutiva di conoscenza e impegno;
5. Allegato D – Dichiarazione contenente l’indicazione del soggetto cui sarà affidato l’incarico di Direttore della Farmacia;
6. Offerta economica;
7. Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni per la predisposizione da parte del Concessionario della “*Carta della qualità dei servizi della Farmacia*”;
8. Schema di contratto di servizio per l’affidamento in concessione della gestione della Farmacia;
9. Perizia Farmacia.

### **3. INFORMAZIONI GENERALI**

#### **3.1. Oggetto della procedura**

Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione della Farmacia Comunale di Capaci, mediante procedura aperta ex art. 60, D.Lgs n. 50/2016.

L’affidamento in oggetto è stato disposto in esecuzione:

- della Delibera di C.C. n. 62 del 06.09.2016 avente ad oggetto: “*Servizio di gestione della Farmacia Comunale. Individuazione delle modalità di affidamento in concessione a terzi ed approvazione criteri generali*”
- della Delibera di C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ avente ad oggetto: “\_\_\_\_\_”

Al presente Bando si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 164 a 173 del D.Lgs. n. 50/2016.

I costi della sicurezza, valutate le caratteristiche, le modalità del servizio e l’assenza di interferenze, sono pari ad € 0,00 (zero).

#### **3.2. Corrispettivo della Concessione**

Il corrispettivo della concessione è costituito da:

- a) **un importo una tantum, in aumento rispetto alla somma di € 400.000,00** ( quattrocentomila/00) posta a base di gara, oltre ad IVA di legge, da corrispondere al Comune per metà alla stipulazione del contratto di servizio e per la restante parte entro 180 giorni dalla medesima stipula;
- b) **un canone concessorio annuo per trenta annualità**, in aumento rispetto alla somma di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) posta a base di gara, oltre ad IVA di legge da corrispondere entro il 15 luglio di ciascun anno. Il canone fisso di cui al punto b) sarà aggiornato ogni anno in base all’indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rilevato a metà dell’anno in corso dall’ISTAT (FOI – indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).



c) “ **Maggiorazione canone concessorio**” . Il canone concessorio, dovuto in ragione annua, dovrà essere maggiorato in relazione al fatturato annuo, secondo le seguenti modalità:

a) fino ad € 500.000,00 annui: maggiorazione dello 0,5%;

b) da 500.001,00 e fino a € 1.000.000,00: maggiorazione dell'1%;

c) ogni € 100.000,00 oltre l'importo di cui al punto sub b) : maggiorazione dello 0,1%.

### **3.3. Ubicazione della farmacia**

La Farmacia Comunale è ubicata in Corso Vittorio Emanuele n. 152, 90040 Capaci (Pa).

### **3.4. Durata della concessione**

**3.4.1.** La durata della concessione sarà di **30 (trenta) anni**.

**3.4.2.** La decorrenza del periodo di concessione avrà inizio dalla sottoscrizione del contratto di servizio.

**3.4.3.** Si prevede l'esercizio del diritto di prelazione a favore del concessionario, alla scadenza naturale della concessione (sempre che a quella data l'Amministrazione decida per la cessione della titolarità della farmacia comunale, se ed in quanto consentito dalla normativa vigente nel momento in cui dovrà essere deliberata la cessione).

**3.4.4.** L'esercizio del diritto di prelazione a favore del concessionario varrà pure nel caso in cui l'Amministrazione decida per la cessione della titolarità della farmacia comunale prima della scadenza naturale della concessione.

**3.4.5.** Il concessionario avrà facoltà di recedere dal contratto nella ipotesi di completa liberalizzazione delle farmacie eventualmente stabilita da future normative, con un preavviso di sei mesi.

**3.4.6.** Nelle ipotesi previste nei precedenti punti 4.4 e 4.5, l'importo pagato a titolo di versamento iniziale verrà considerato ammortizzato in 30 quote annuali in conto capitale. Il Comune restituirà, quindi, al Concessionario le quote non ancora ammortizzate.

### **3.5. Soggetti ammessi a partecipare**

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura concorsuale i soggetti individuati dall'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, vale a dire:

a) Farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacista, iscritti all'albo professionale relativo;

b) Società di persone, di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della Farmacia;

c) I Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, società commerciali e società cooperative. I Consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di

operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una struttura comune d'impresa;

d) Saranno ammessi alla gara anche raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle categorie sopra elencate i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato Mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della Farmacia;

e) Saranno ammessi altresì raggruppamenti non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come Mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della Farmacia;

f) I Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;

g) Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge n. 33/2009;

h) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Resta fermo l'obbligo per gli operatori economici di cui alle lettere d) ed e) in caso di aggiudicazione, a costituire entro 2 (due) mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione di servizio, tra loro apposite società che succederà nei diritti e negli obblighi del raggruppamento aggiudicatario, nella forma di società di persone, di capitali o società cooperative per la gestione del servizio, specificando la quota di partecipazione che spetterà a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento della società.

#### N.B. INCOMPATIBILITA' PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA.

1) La gestione della Farmacia Comunale è incompatibile con l'attività nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco – art. 8, comma 1, lett. a), Legge n. 362/1991, come modificato dall'art. 5, comma 5 del D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge 248/2006 (Vedasi Sentenza Corte Costituzionale n. 275/2003). L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali è compatibile con la gestione della Farmacia Comunale (art. 100, comma 1-bis, D.Lgs. n. 219/2006). Ai fini della sussistenza della clausola di esclusione dell'intero soggetto è sufficiente che anche un solo socio, ovvero un componente dell'associazione o del raggruppamento versi in tale situazione di incompatibilità.

2) Per le persone fisiche sussiste l'incompatibilità tra la gestione della Farmacia Comunale e la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra Farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato. La direzione della Farmacia Comunale è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra Farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato (art. 13, Legge n. 475/1968, art. 8, Legge n. 362/1991, art. 112, TULS n. 1265/1934). L'incompatibilità dovrà essere rimossa dall'aggiudicatario prima della sottoscrizione del contratto di concessione del servizio, pena la decadenza dell'aggiudicazione e fatta salva la rivalsa dell'Amministrazione sulla garanzia provvisoria di cui al paragrafo 4.1 del presente Bando.

L'aggiudicatario è tenuto, altresì, a rimuovere ogni incompatibilità sopravvenuta in seguito alla sottoscrizione del contratto di concessione di servizio, pena la risoluzione dello stesso.

### **3.6. Requisiti di partecipazione**

**A) REQUISITI DI CARATTERE GENERALE:** Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.

**B) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:** I soggetti di cui al paragrafo 3.5 devono obbligarsi, tramite apposita dichiarazione (allegato D) da rendere nella domanda di partecipazione, a nominare, in caso di aggiudicazione, in qualità di Direttore della Farmacia, un farmacista iscritto all'Albo e in possesso di un'esperienza nel settore di almeno 3 (tre) anni. I partecipanti devono a tale proposito fornire, in sede di presentazione dell'offerta, **pena l'esclusione dalla procedura**, le generalità del farmacista individuato quale Direttore, il codice fiscale e la documentazione (resa anche in forma di autodichiarazione ex artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000) comprovante l'esperienza almeno triennale e l'iscrizione all'Albo dei farmacisti. Tale dichiarazione, **a pena di esclusione dalla procedura**, dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto indicato quale Direttore della Farmacia. Il soggetto indicato come Direttore non dovrà essere, **pena l'esclusione dalla procedura di chi lo abbia indicato**, altro soggetto partecipante alla presente procedura né amministratore o socio di altra società (anche da costituire) partecipanti alla presente procedura stessa né essere designato quale Direttore della Farmacia da altri soggetti partecipanti alla presente procedura.

**C) REQUISITI PATRIMONIALI:** Ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, i soggetti di cui al paragrafo 3.5 dovranno produrre, **a pena di esclusione**, e ai fini dell'ammissione alla gara, una lettera di referenze da parte di un Istituto Bancario o di un Intermediario Finanziario, attestante che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e dispone dei mezzi finanziari adeguati per assumere in concessione il servizio di cui alla presente procedura. In caso di raggruppamenti, le lettere di referenze dovranno essere prodotte da ciascuno dei componenti del raggruppamento. La dichiarazione potrà avere indicativamente il seguente tenore: *"La Ditta individuale/Società \_\_\_\_\_, con sede \_\_\_\_\_, intrattiene con questo Istituto Bancario rapporti su base fiduciaria ed è cliente economicamente e finanziariamente solida ed affidabile. Si ritiene che la stessa Ditta Individuale/Società sia in possesso di mezzi finanziari tali da consentirle di fronteggiare con puntualità e correttezza gli impegni assunti e sia in grado di assumere i rischi di impresa connessi all'attività oggetto della gara. Si rilascia la presente dichiarazione senza alcuna nostra responsabilità né garanzia"*.

Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti, nonché partecipare alla selezione se si è stati indicati quale Direttore della Farmacia da altro offerente. In ogni caso l'offerta congiunta, firmata da tutti i componenti, comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento.

### **N.B.: UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS**

La verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatta salva la verifica dei requisiti non accertabili attraverso tale sistema nonché gli eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del medesimo sistema AVCPASS. In tali casi, la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richiesta della Stazione Appaltante. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi e dotarsi di apposito PASSOE ovvero del documento, rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC, che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.

### **3.7. Oneri a carico del Concessionario**

Il Concessionario è obbligato ad assumere a tempo indeterminato nel proprio organico l'unica unità di personale dipendente del Comune di Capaci, attualmente operante presso la medesima Farmacia Comunale, avente espressa qualifica di Farmacista ed iscritto all'Albo, senza richiedere alcun periodo di prova.

Il Concessionario si impegna a mantenere il contratto di lavoro individuale con il soggetto trasferito per un periodo di tempo non superiore ad anni 3 (tre).

### **3.8. Richiesta di informazioni e chiarimenti**

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere inviate all'indirizzo PEC della Stazione Appaltante: [protocollo.comunecapaci@pec.it](mailto:protocollo.comunecapaci@pec.it)

Sarà cura della Stazione Appaltante inviare i chiarimenti attraverso il medesimo canale utilizzato.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati.

### **3.9 Richieste di sopralluogo**

E' fatto obbligo a ciascun partecipante alla gara di effettuare un sopralluogo per prendere visione dei locali di proprietà comunale ove ha sede la Farmacia Comunale. Al fine di effettuare il sopralluogo, i concorrenti devono inoltrare all'indirizzo PEC \_\_\_\_\_ entro e non oltre le ore \_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_, specifica richiesta con l'indicazione delle generalità del richiedente. Della presa conoscenza dello stato dei luoghi si deve dare atto nella domanda di partecipazione, allegando la ricevuta all'uopo rilasciata dagli Uffici comunali.

## **4. GARANZIE E CONTRIBUTO ANAC (EX AVCP)**

### **4.1. Garanzia provvisoria**

L'offerta del concorrente deve essere corredata, a pena di esclusione, da idonea garanzia provvisoria come definita dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara, per un importo di € 23.000,00 (ventitremila/00) e costituita a scelta del concorrente da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti all'Albo di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

La fideiussione deve essere intestata alla Stazione Appaltante, avere validità per un periodo di giorni 180 decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e **prevedere espressamente:**

- La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- La piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

- L'impegno, ai sensi dell'art. 93, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate **costituirà causa di esclusione**

Dovrà distinguersi tra le diverse modalità di partecipazione, vale a dire:

1. FORMA SINGOLA: il soggetto garantito deve essere l'operatore economico che invia l'offerta;
2. R.T.I. COSTITUITO: il soggetto garantito deve essere il R.T.I., invece il soggetto contraente deve essere l'operatore economico mandatario;
3. R.T.I. COSTITUENDA: i soggetti garantiti devono essere tutti gli operatori economici raggruppati, che devono essere singolarmente citati, invece il soggetto contraente può essere l'operatore economico mandatario o uno degli operatori economici mandanti.

La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicazione automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, fatto salvo per il secondo classificato per il quale verrà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto di concessione del servizio. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi:

- Mancata sottoscrizione del contratto per fatto addebitabile all'operatore economico;
- Falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti individuati al precedente paragrafo 3.6, lett. B) – Requisiti di partecipazione;
- Mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato;
- Mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.

#### **4.2. Garanzia definitiva**

A garanzia delle obbligazioni previste nel contratto di servizio, il Concessionario dovrà costituire alla firma del contratto stesso una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti all'Albo di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalle inosservanze di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia definitiva dovrà contenere le seguenti specifiche caratteristiche:

- Contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- Contenere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- Contenere la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- Contenere la denominazione della gara come riportata nell'intestazione del presente bando.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicatario e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

#### **4.3. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 (eventuale)**

L'importo della garanzia provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, così come previsto dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio l'operatore può alternativamente:

- ✓ Allegare copia della certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma);
- ✓ Allegare idonea dichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso di detta certificazione.

Si precisa, altresì, che in caso di R.T.I., l'operatore economico aggiudicatario potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti gli operatori economici che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata allegando copia della certificazione posseduta da ciascun operatore economico componente il raggruppamento, corredata dalla rispettiva dichiarazione di autenticità ovvero dichiarazione attestante il possesso della certificazione da parte di ciascun operatore economico componente il raggruppamento, con firma del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico secondo le modalità previste.

#### **4.4. Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC**

L'operatore economico deve presentare copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, Legge n. 266/2005 pari ad € 140,00 (centoquaranta) recante evidenza del codice di identificazione della procedura – CIG – e la data di pagamento che deve essere anteriore al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Il contributo all'ANAC può avvenire alternativamente:

- **on line**, mediante carta di credito dei circuiti Visa, Mastercard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio Riscossione" e seguire le istruzioni a video

oppure del manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve allegare la ricevuta di pagamento trasmessa dal sistema di riscossione e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità "Archivio pagamenti";

- ***in contanti***, in possesso del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve allegare la copia scannerizzata dello scontrino (originale) rilasciato dal punto di vendita;
- ***per i soli operatori economici esteri***, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso la banca "Monte dei Paschi di Siena" (IBAN IT1033003200000004806788 – BIC: PASCITMMROM) intestato all'ANAC. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante ed il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la copia scannerizzata della ricevuta (originale) del versamento. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

Dovrà distinguersi tra le diverse modalità di partecipazione, vale a dire:

1. **FORMA SINGOLA:** Allegare copia della e-mail di conferma ovvero scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita (quest'ultima deve essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma);
2. **R.T.I. COSTITUITO E COSTITUENDO:** Il versamento deve essere effettuato dall'operatore economico mandatario del raggruppamento; allegare copia della e-mail di conferma ovvero scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita (quest'ultima deve essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma).

#### **5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

I plichi contenenti la documentazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno pervenire in plico chiuso, sigillato sui lembi di chiusura, al seguente indirizzo: Comune di Capaci, via Umberto I n.14 90040 Capaci (PA) a mezzo raccomandata a/r. E' altresì consentita la consegna a mano dei plichi presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Capaci, sito in Via via Umberto I n.14 nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 sino alle 13:30.

Il plico, oltre all'esatta indicazione della Ragione Sociale del mittente con relativo indirizzo, oggetto del contratto, importo dello stesso, i nn. di telefono e di telefax, indirizzo P.E.C. e indirizzo mail, dovrà essere controfirmato sui lembi di chiusura dalla ditta mittente e, in caso di RTI, da tutti i concorrenti associati con evidenziato la ditta capogruppo, riportante la seguente dicitura: **"PROCEDURA APERTA PER LA INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAPACI"**

L'invio del plico avverrà, comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto di offerte pervenute dopo la scadenza, anche se sostitutive o integrative di offerte già pervenute. Il plico dovrà contenere, pena l'esclusione, all'interno **N. 3 (TRE) BUSTE**, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente

## A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

## B - OFFERTA TECNICA

## C - OFFERTA ECONOMICA

### 5.1. Documentazione amministrativa

Nella Busta A contenente la documentazione amministrativa, il concorrente **a pena di esclusione**, deve inserire la seguente documentazione amministrativa, debitamente compilata e sottoscritta:

- a) Dichiarazione denominata “**Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 D.lgs. 50/2016**”, resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, conforme al modello **Allegato A** (Nel caso di R.T.I. per ogni operatore economico componente, sottoscritto dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma);
- b) Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, relativa alla partecipazione in forma aggregata conforme al modello **Allegato B**;
- c) In caso di Raggruppamento già costituito: copia della scrittura privata autenticata di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all’operatore economico mandatario, corredata da dichiarazione ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico;
- d) Dichiarazione sostitutiva di conoscenza e impegno, resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, conforme al modello **Allegato C** (in caso di R.T.I. costituendi sottoscritto da ciascun operatore economico componente il raggruppamento);
- e) Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, conforme al modello **Allegato D** con riferimento al soggetto cui verrà affidato il ruolo di Direttore della farmacia con gli allegati ivi richiesti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.6 lettera b. (Requisiti professionali) del presente bando;
- f) Lettera di referenza di cui al paragrafo 3.6. lettera c) , “Requisiti patrimoniali”, del presente bando. In caso di raggruppamenti la lettera di referenze dovrà essere prodotta da ciascuno dei componenti del raggruppamento;
- g) Documentazione atta a comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria di cui al paragrafo 4.1. del presente bando. Si ricorda, altresì, che in caso il concorrente si avvalga della riduzione del 50% dell’importo della garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dovrà allegare un’apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso di tale requisito (vedasi paragrafo. 4.3.);
- h) Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’operatore economico risultasse aggiudicatario, come meglio specificato al paragrafo 4.2 del presente bando;
- i) Documento attestante il versamento del contributo all’ANAC (EX AVCP), di € 140,00 (centoquaranta/00) con le modalità e nella misura indicata e in conformità alle istruzioni riportate sul sito: <http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html>. Il Codice identificativo Gara (CIG) è \_\_\_\_\_;



- j) PASSOE: l'operatore economico deve allegare il documento rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC (ex AVCP) che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS;
- k) Schema di Contratto di Servizio per l'affidamento in concessione della gestione della Farmacia Comunale (**allegato**) sottoscritto per presa visione;
- l) Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni per la predisposizione da parte del concessionario della "Carta della qualità dei Servizi della Farmacia", (**allegato**), sottoscritto per presa visione.

**Nota Bene.** Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, *“la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”*.

## **5.2. Offerta tecnica**

Nella Busta B contenente l'Offerta tecnica, il concorrente deve inserire una relazione contenente la proposta del progetto di gestione della Farmacia, debitamente sottoscritta a pena di esclusione.

## **5.3. Offerta economica**

Nella Busta C contenente l'Offerta economica, il concorrente deve inserire il valore complessivo della propria offerta, espresso come percentuale. **In caso di discordanza tra la percentuale indicata in lettere e quella in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.**

# **6. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE**

## **6.1. Criterio di aggiudicazione**

Il servizio verrà aggiudicato mediante procedura aperta sulla base del criterio dell'offerta più vantaggiosa ai sensi dell'art. 81, comma 1, del D. Lgs n. 163/2006 valutabile in base ad elementi di natura tecnica, economica e professionale nella seguente misura:

- a) offerta economica massimo punti 55
- b) offerta tecnica massimo punti 15.
- c) offerta professionale massimo punti 30.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100.

## 6.2. Offerta economica (max 55 punti)

L'offerta economica dovrà essere così espressa:

Prezzo di concessione offerto in aumento: importo in aumento del corrispettivo dell'affidamento individuato in euro 1.150.000,00 oltre IVA (pari alla somma una tantum di euro 400.000,00 e n. 30 canoni annuali di euro 25.000,00).

Le offerte in aumento devono essere fatte a scaglioni minimi (quote multiple) di € 5.000,00 per una tantum e di € 500,00 per il canone annuo minimo garantito.

All'offerta economica più elevata saranno assegnati 55 punti, ad ogni altra offerta verranno attribuiti punti in numero corrispondente a quanto risulterà dall'applicazione della seguente formula:

$$P = (A/B) \times 55$$

dove:

P = punteggio da assegnare al concorrente in esame;

A = offerta economica oggetto di valutazione (Euro 1.150.000,00 + aumento offerto);

B = offerta economica migliore (Euro 1.150.000,00 + aumento offerto).

Per l'attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

Non verranno prese in considerazione le offerte economiche, e quindi non si attribuirà il relativo punteggio, se espresse in difformità di quanto richiesto. La presentazione di offerte in diminuzione rispetto ai valori posti a base di gara/offerta ed indicati nel presente bando di gara comporta l'esclusione automatica del soggetto concorrente.

## 6.3. Offerta tecnica (max 15 punti)

Nella valutazione verranno presi in considerazione i seguenti parametri, individuati allo scopo di accentuare la ratio "pubblicistica" sottesa all'esercizio della prelazione comunale, selezionando il privato gestore anche per la disponibilità all'esecuzione di prestazioni utili alla collettività e alle fasce più deboli della popolazione:

**a)** impegno alla rilevazione gratuita della pressione arteriosa, con cadenza settimanale, a favore dei clienti residenti nel Comune di Capaci di età superiore ai 40 anni: punti 3

**b)** impegno allo svolgimento a titolo gratuito di 1 test di autoanalisi del colesterolo, trigliceridi, emoglobina, transaminasi, acido urico ogni 2 a pagamento da parte del medesimo cliente, a favore dei residenti nel Comune di Capaci di età superiore ai 40 anni: punti 3

**c)** impegno ad effettuare incontri con gli utenti, con cadenza almeno annuale, su temi scientifici e sanitari, anche allo scopo di comunicare e divulgare i servizi offerti, in locali messi a disposizione per i singoli incontri dall'Amministrazione comunale. Per ogni iniziativa verrà assegnato 1 punto sino ad un massimo di punti 6

**d)** impegno alla consegna gratuita nel Comune di Capaci di farmaci a domicilio del residente disabile con handicap generale regolarmente certificato pari o superiore al 70% e del residente anziano di età superiore a 75 anni con invalidità certificata: punti 3

#### **6.4. Offerta professionale (max 30 punti)**

Ai concorrenti di cui al precedente punto 4.1., in relazione al farmacista indicato quale direttore della farmacia, verrà assegnato il seguente punteggio:

**6.4.1** L'attività professionale svolta dal farmacista indicato quale direttore della farmacia, viene valutata con gli stessi punteggi che vengono attribuiti dalle norme vigenti nei concorsi per l'assegnazione di farmacie, D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298:

a) fino a un massimo di 30 punti per titoli relativi all'esercizio professionale così assegnati:

a.1) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 2,5 per anno per i primi dieci anni, 1 punto per anno per i secondi dieci anni;

a.2) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 2,25 per anno per i primi dieci anni; 0,90 per anno per i secondi dieci anni;

a.3) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di farmacista dirigente dei ruoli delle unità sanitarie locali, per l'attività di direttore di farmacia ospedaliera o di farmacia militare, per l'attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: punti 2,00 per anno per i primi dieci anni; 0,75 per anno per i secondi dieci anni;

a.4) per l'attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome: punti 1,75 per anno per i primi dieci anni; 0,50 per i secondi dieci anni.

b) Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni o inferiori a un anno.

**6.4.2** Poiché lo spirito che il Comune di Capaci intende perseguire con l'assegnazione a terzi della gestione della farmacia Comunale è esclusivamente connesso alla soddisfazione dei bisogni sanitari della propria popolazione, si ritiene di fondamentale importanza che il farmacista che avrà la direzione sanitaria della farmacia ben conosca la realtà e le problematiche della popolazione dei centri siciliani di dimensioni vicine a quella del comune di Capaci e che possibilmente abbia già esperienza di attività professionale svolta in farmacie comunali aperte al pubblico. Per questa ragione, qualora il direttore indicato con la domanda di presentazione alla gara ha già svolto attività professionale, per un periodo minimo di 5 anni, in farmacie situate in comuni del territorio siciliano con abitanti in numero compreso tra 8.000 e 12.000 unità, al concorrente che lo ha indicato viene assegnato un ulteriore punteggio di 5 punti;

Le attività di cui ai precedenti 2 punti devono essere dichiarate in carta libera nel modello allegato al presente bando.

#### **6.5. Ulteriori regole e vincoli**

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella documentazione di gara;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla *lex specialis* di gara;
- offerte incomplete e/o parziali.

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:

- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;
- che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente. In tale evenienza i partecipanti alla gara non avranno diritto ad ottenere dal Comune né risarcimento danni, né indennizzi e neppure rimborsi spese;
- di richiedere agli operatori economici di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara;
- di richiedere il rimborso delle spese per la pubblicazione di cui all'art. 66 D.lgs. 163/2006 - art. 73 del Nuovo Codice degli Appalti, in conformità al disposto dell'art. 34, L. 221/2012, all'aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione. La Stazione Appaltante, pertanto, provvederà a richiedere dette spese tramite apposita comunicazione;
- di richiedere il rimborso delle spese sostenute dal Comune per la perizia della Farmacia ai fini della presente gara, all'aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione. La Stazione Appaltante, pertanto, provvederà a richiedere dette spese tramite apposita comunicazione.

## **7. CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI**

La Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico-organizzativo individuati al precedente paragrafo 3.6 - Requisiti di partecipazione. Il controllo sarà effettuato attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS. L'operatore economico deve pertanto obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (ex AVCP):

**<http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato%20AVCpass%20Operatore%20economico>**

seguendo le istruzioni ivi contenute e dotarsi di PASSOE, ovvero del documento – rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC (ex AVCP) – che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite

AVCPASS, documento che deve essere allegato alla “Documentazione Amministrativa”, punto 5.1. Qualora la documentazione presente in AVCPASS non sia esaustiva o completa, la Stazione Appaltante procederà a richiedere all’operatore economico la presentazione della documentazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta.

All’esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dalla procedura dell’operatore economico, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla normative vigente, oltre all’escussione della cauzione provvisoria.

## **8. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse non saranno più sostituibili.

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate dal RUP in prima battuta e, successivamente, da una commissione, all’uopo nominata dalla Stazione Appaltante una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte.

### **8.1. Prima seduta pubblica**

La procedura sarà aperta dal RUP per le valutazioni di cui appresso che è indetta per il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ Eventuali modifiche saranno comunicate sul “Profilo del Committente (sito informatico del Comune, Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”), fino al giorno antecedente la suddetta data. A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno notificate tramite PEC nonché pubblicate sul predetto “Profilo del Committente”, potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente dotato di opportuna delega

La norma di riferimento, ai fini del riparto di competenze tra RUP e Commissione in chiave sicuramente innovativa rispetto al previgente ordinamento, è costituita dall’art. 29, comma 1, del nuovo Codice che detta il principio generale della pubblicazione di tutti gli atti di gara sul “Profilo del committente” e al secondo periodo dispone che entro due giorni dalla sua adozione è pubblicato *“il provvedimento che determina e esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”* al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso di cui all’art. 120 del codice del processo amministrativo. Dal combinato disposto della prefata disposizione con l’art. 77, comma 1, del nuovo Codice – che espressamente demanda alla Commissione (soltanto) la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e, pertanto, non anche i requisiti di ammissione della candidatura – si individua il principio organizzativo in base al quale sarà il RUP che provvederà a stilare l’elenco delle domande pervenute, a dare atto delle modalità di conservazione dei plichi, a valutare la regolarità degli stessi in relazione al termine massimo di presentazione, ad aprire gli stessi dando atto del contenuto, a valutare la documentazione afferente i requisiti soggettivi (art. 80, D.Lgs. 50/2016) e speciali (art. 83, dec. cit.), a verificare la presenza del PASSOE, a ricorrere all’eventuale soccorso istruttorio (art. 83, comma 9, dec. cit.) e a decidere, in riferimento al contenuto della Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – ammissioni ed esclusioni con apposito Provvedimento che dovrà trovare puntuale pubblicazione entro e non oltre 2 (due) giorni dalla definizione di tutte le documentazioni pervenute.

Si precisa, altresì, che per motivate esigenze di semplificazione, il provvedimento avente ad oggetto esclusioni ed ammissioni, sarà steso in calce all’ultimo dei verbali delle operazioni di gara.

Il Provvedimento, in uno ai plichi richiusi e custoditi, sarà rimesso alla Commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Restano ferme, altresì, le comunicazioni previste entro 5 (cinque) giorni dall'aggiudicazione ai partecipanti esclusi che, pertanto, non si basano su irregolarità delle domande di partecipazione o sul mancato possesso dei requisiti soggettivi o speciali (di competenza come detto del RUP) bensì su vizi dell'offerta tecnica ed economica (e, pertanto, di esclusiva competenza della Commissione).

Pertanto, il RUP, nella prima seduta, provvederà a stilare l'elenco delle domande pervenute, a dare atto delle modalità di conservazione dei plichi, a valutare la regolarità degli stessi in relazione al termine massimo di presentazione, ad aprire gli stessi dando atto del contenuto, a valutare la documentazione afferente i requisiti soggettivi (art. 80, D.Lgs. 50/2016) e speciali (art. 83, dec. cit.), a verificare la presenza del PASSOE, a ricorrere all'eventuale soccorso istruttorio (art. 83, comma 9, dec. cit.) e a decidere, in riferimento al contenuto della Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – ammissioni ed esclusioni con apposito Provvedimento che dovrà trovare puntuale pubblicazione entro e non oltre 2 (due) giorni dalla definizione di tutte le documentazioni pervenute.

Si ribadisce che per motivate esigenze di semplificazione, il provvedimento avente ad oggetto esclusioni ed ammissioni, sarà steso in calce all'ultimo dei verbali delle operazioni di gara.

Il Provvedimento, in uno ai plichi richiusi e custoditi, sarà rimesso alla Commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

### **8.2. Seconda seduta pubblica**

La Commissione Giudicatrice procederà all'apertura delle buste "B - Offerta Tecnica" dei concorrenti ammessi, al fine di verificarne il contenuto. Presidente e Segretario controfirmeranno tutti gli elaborati in essi contenuti.

### **8.3. Prima seduta riservata**

La commissione di gara procederà, in seduta riservata, all'analisi della documentazione. In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra gli operatori economici offerenti e nell'interesse della stazione appaltante, gli operatori economici verranno invitati, a mezzo di opportuna comunicazione telematica (PEC) a fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa, la commissione procederà in seduta riservata con l'analisi e valutazione dell'offerta tecnica, procedendo all'assegnazione del punteggio sulla base dei criteri stabiliti dal presente bando.

**Nota Bene.** Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, *“la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta*

*esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa".*

Il versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, dalla quale la stazione appaltante chiede di incassare l'importo della sanzione qualora il concorrente non provveda nel termine fissato a pagare l'importo della sanzione medesima. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara.

#### **8.4. Terza seduta pubblica**

La Commissione Giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà all'apertura delle buste "C - Offerte economiche" e, data lettura del prezzo offerto, procederà al calcolo dei relativi punteggi e alla determinazione del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti redigendo, infine, la graduatoria finale. Quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, procederà ad indirizzare alla Stazione Appaltante la proposta di aggiudicazione, atto endoprocedimentale non soggetto ad impugnazione e sul quale l'Ente dovrà pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dello stesso.

#### **GESTIONE DEI CASI DI PARITÀ IN GRADUATORIA**

In caso di offerte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio totale, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che abbia ottenuto il maggior punteggio complessivo sull'offerta professionale. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.

#### **ATTENZIONE: ANNULLAMENTO O REVOCA DEGLI ATTI DI GARA**

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara compreso il presente bando di gara, di non aggiudicare e di non stipulare i contratti senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere e tipo.

#### **9. STIPULA DEL CONTRATTO**

Nel termine di trentacinque giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante, ai fini della stipula del contratto e pena l'annullamento dell'aggiudicazione stessa, la documentazione richiesta.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta.

Ove l'operatore economico aggiudicatario non si presenti per la stipula del Contratto entro il termine fissato dal Comune, ovvero non produca la documentazione richiesta entro i termini assegnati, la Stazione Appaltante dichiarerà decaduto l'operatore economico dall'aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. La Stazione Appaltante si riserva di valutare di procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare la documentazione entro quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, che sarà perciò incamerata.

Gli atti di gara saranno resi accessibili nei limiti consentiti dalla legge stessa e secondo quanto previsto dal Nuovo Codice degli Appalti, agli operatori economici che facciano richiesta di accesso.

#### **10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente bando di gara. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l'operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare di gara tramite le modalità sopra meglio specificate. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione. I diritti dell'interessato sono quelli stabiliti dall'art. 10, D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti possono essere comunicati al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara, ai componenti della Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati è la Stazione Appaltante.

**FORO DI COMPETENZA:** per la presentazione di istanze relative alla presente procedura è competente il Foro di Palermo.



## **SCHEMA DI CONTRATTO**

**(Emendato con deliberazione di C.C.n.8 del 02/03/2017)**

### **Art. 1 – Definizioni**

1.1 Nel presente contratto, negli allegati ad esso, e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati, si intendono per: a)“Comune”, il Comune di Capaci, titolare e proprietario della farmacia comunale; b)“Concessionario”, l’affidatario del Servizio farmaceutico individuato con la procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse; c)“Servizio” o “Farmacia”, la farmacia comunale (gestione ed esercizio della stessa) d)“Contratto”, il presente Contratto di Concessione di Servizio; e)“Parti”, il Comune ed il Concessionario; f)“Azienda” l’insieme dei beni e servizi organizzati dal Concessionario per l’esercizio del Servizio (in cui sono inclusi la titolarità a conseguire ricavi, il personale dipendente e il relativo T.F.R., gli altri rapporti con i terzi, i medicinali e le altre merci, le immobilizzazioni stimate e valutate secondo quanto indicato nei successivi commi). Dalla nozione di Azienda ai fini del presente contratto è esclusa la titolarità della farmacia che resta in capo al Comune anche a seguito e per effetto della sottoscrizione del presente Contratto.

### **Art. 2 – Oggetto del Contratto**

2.1. Con il presente contratto il Comune affida al Concessionario, che accetta, la gestione del Servizio. La concessione viene conferita e accettata sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto e per quanto non disciplinato dalla documentazione di gara e dalle norme regolanti la materia.

2.2. Il Servizio oggetto del Contratto costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento della seguente attività:

a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, ed il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell’esercizio della farmacia; b) la produzione di servizi nel settore socio - sanitario quali, a titolo esplicativo ma non esclusivo, l’effettuazione di test diagnostici, la consulenza per la salute e il benessere della persona, l’attività di educazione sanitaria e la consulenza sulla scelta dei farmaci da banco; c) le ulteriori attività indicate nel documento “Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni per la predisposizione da parte del concessionario della Carta della qualità dei Servizi della Farmacia”; d)le altre attività complementari indicate in sede di gara.

2.3. Il Comune resta il titolare della Farmacia comunale e la relativa intestazione “Farmacia Comunale” deve essere mantenuta nella insegna ed in ogni altra forma di pubblicità della stessa. Il Concessionario è titolare dell’Azienda commerciale, come definita dalle disposizioni normative che regolamentano il servizio farmaceutico.

2.4. Il Comune potrà affidare al Concessionario ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente Contratto, purché attinenti o connessi con il Servizio oggetto del contratto. In tale eventualità i nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposita appendice al Contratto.

### **Art. 3 – Corrispettivo del Contratto**

3.1. Il corrispettivo della concessione è costituito da:

a) **un importo una tantum, in aumento rispetto alla somma di € 400.000,00** ( quattrocentomila/00) posta a base di gara, oltre ad IVA dovuta per legge, da corrispondere al Comune per metà alla stipulazione del contratto di servizio e per la restante parte entro 180 giorni dalla medesima stipula;

b) **un canone concessorio annuo per trenta annualità**, in aumento rispetto alla somma di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) posta a base di gara, oltre ad IVA dovuta per legge da corrispondere entro il 15 luglio di ciascun anno. Il medesimo canone sarà aggiornato ogni anno in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rilevato a metà dell'anno in corso dall'ISTAT (FOI – indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

c) **“Maggiorazione canone concessorio”**. Il canone concessorio, dovuto in ragione annua, dovrà essere maggiorato in relazione al fatturato annuo, secondo le seguenti modalità:

a) fino ad € 500.000,00 annui: maggiorazione dello 0,5%;

b) da 500.001,00 e fino a € 1.000.000,00: maggiorazione dell'1%;

c) ogni € 100.000,00 oltre l'importo di cui al punto sub b) : maggiorazione dello 0,1%.

#### **Art. 4 – Obblighi del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio**

4.1. Il Concessionario è obbligato ad acquistare dal Comune di Capaci il magazzino merci esistente presso la farmacia comunale al valore quantificato in contraddittorio al momento del passaggio della gestione dell'attività. La valorizzazione delle quantità in giacenza sarà effettuata al costo medio ponderato. Eventuali spese per la determinazione del valore effettivo saranno a totale carico del concessionario. Il pagamento dell'importo del valore stimato del magazzino dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di stipula ed entro 120 giorni il saldo del valore effettivo. In caso di saldo negativo, a favore del concessionario, si effettuerà una compensazione con la prima rata di canone in scadenza.

4.2. Il Concessionario è obbligato ad assumere a tempo indeterminato nel proprio organico l'unità di personale dipendente del Comune di Capaci, attualmente operante presso la farmacia comunale, come da tabella riportata nel bando, senza richiedere alcun periodo di prova. Il concessionario si impegna a mantenere il contratto di lavoro individuale per un periodo di tempo non superiore a tre anni.

4.3. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento, in particolare è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza, che possano costituire dati sensibili e deve, altresì, mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile in particolare nei riguardi dell'utenza.

4.4. Il Concessionario dovrà altresì comunicare il nominativo di un Referente del servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio farmaceutico e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio.

4.5. Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all'atto della presentazione dell'offerta.

4.6. Il Concessionario si obbliga a svolgere l'attività di farmacia dalla data di sottoscrizione del presente contratto e a mantenerla nella medesima ubicazione per tutta la durata del rapporto.

4.7. Il Concessionario è altresì tenuto a garantire, in caso di chiusura di tale struttura, ai residenti un servizio di consegna a domicilio gratuito, in favore della popolazione superiore a 65 anni di età e dei disabili.

4.8. Il Concessionario nella gestione del servizio si impegna e obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento in conformità all'offerta tecnica presentata.

4.9. Il Concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio oggetto del Contratto, è obbligato al rispetto dei principi che regolano lo svolgimento del pubblico Servizio ivi compresi quelli, stabiliti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico.

4.10. Il Concessionario si impegna altresì a redigere entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate la "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia" che dovrà essere sottoposta all'approvazione del Comune.

4.11. Nella "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia" saranno proceduralizzate le forme di partecipazione dell'utenza alla valutazione della qualità del concessionario e i tempi e modalità di risposta del medesimo.

4.12. Il Concessionario, previa esecuzione delle opere necessarie a rendere autonomi gli impianti degli immobili in cui si svolge il servizio farmaceutico, si impegna ad intestare a proprio nome tutte le utenze (telefoniche, rete elettrica, gas, acqua, ecc.), esistenti presso la sede farmaceutica, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Nel periodo transitorio intercorrente tra la data di sottoscrizione del contratto e la realizzazione completa dei lavori, il concessionario dovrà versare al Comune per l'utilizzo delle utenze un importo mensile forfettario pari ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00). Decorso il termine di sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, qualora il concessionario non abbia reso completamente autonomo il funzionamento degli impianti dovrà corrispondere al Comune, per il prolungato utilizzo delle utenze, un importo mensile forfettario pari ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) fino alla data in cui tutti gli impianti saranno totalmente autonomi.

4.13. Prima dell'inizio del servizio, sarà redatto un verbale in contraddittorio relativo allo stato dei locali e delle attrezzature affidati in gestione. Al termine del servizio il concessionario dovrà riconsegnare i locali e le attrezzature in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento. Dell'atto di riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio, nel quale l'ente appaltante farà risultare eventuali contestazioni sullo stato manutentivo di locali e attrezzature. Il Comune si riserva di effettuare o far effettuare, a cura e spese del concessionario, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a ripristinare lo stato dei luoghi. È fatto salvo il risarcimento di tutti i danni connessi e conseguenti.

4.14. Tutte le spese di manutenzione ordinaria dei locali di proprietà comunale concessi in locazione sono a totale carico del concessionario. Eventuali opere di miglioria realizzate dal Concessionario durante il rapporto di concessione, al termine dello stesso saranno ritenute dal Comune senza che al Concessionario spetti alcun indennizzo. Nelle migliorie rientrano anche le attività di rinnovazione degli arredi.

#### **Art. 5 – Responsabilità del Concessionario**

5.1. Il Concessionario è l'unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico, finanziario, e della sicurezza anche sui luoghi di lavoro.

5.2. In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del contratto:

a) a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;

b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Contratto ed in particolare a stipulare:

- una polizza di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa con un massimale RCT – RCO di € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) per l'intera durata del contratto;
- una polizza di assicurazione per danni da incendio per l'utilizzo dello stabile comunale adibito a sede della farmacia, per tutta la durata del suo utilizzo.
- una polizza di assicurazione per danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere di proprietà del Comune.

#### **Art. 6 – Gestione, andamento del Servizio e controllo del Comune**

6.1. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate dal Concessionario, che si impegna:

- ad erogare tutti i servizi richiesti dal bando di gara nonché quelli previsti nell'offerta tecnica presentata;
- a prestare piena osservanza alle disposizioni normative e alle direttive delle competenti autorità per la gestione del servizio farmaceutico, così da assumere a sue spese gli adattamenti e le opere che si rivelino necessarie per il corretto esercizio del servizio, anche in considerazione del fatto che in caso di violazione di tali norme il Concessionario sarà ritenuto unico responsabile e quindi tenuto al pagamento di eventuali sanzioni irrogate;
- ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, rispettare le norme di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
- a redigere il Bilancio di esercizio, anche al fine di fornire al Comune un ulteriore strumento di valutazione dell'efficacia ed efficienza del servizio;
- a collaborare con l'Amministrazione Comunale per fornire ogni necessaria e idonea documentazione che occorra a quest'ultima per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'Amministrazione Comunale anche in sede di presentazione delle relative domande;
- ad ampliare, senza oneri e costi aggiuntivi a carico del Comune, la gamma di servizi resi all'utenza oltre a quelli descritti nella Carta, in ragione dell'evoluzione dell'attività e della struttura organizzativa della farmacia e di mutamenti delle esigenze della collettività, dando vita ad una collaborazione con gli uffici comunali per la realizzazione di progetti condivisi in favore della cittadinanza;
- ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali e sensibili di cui è titolare ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.;

- a rispondere di ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, cose o beni, nessuno escluso, che dovessero verificarsi all'interno dei locali della farmacia in conseguenza dell'esercizio dell'attività data in concessione;
- a dichiarare sin da ora di esonerare e sollevare il Comune di Capaci da ogni responsabilità per perdite patrimoniali, danni a persone in genere, anche dipendenti del soggetto aggiudicatario, animali e cose, che potessero in qualsiasi modo e momento accadere a seguito di quanto attinente al servizio oggetto della presente procedura;
- a fornire al Comune, con periodicità annuale, entro il mese di gennaio, l'indicazione degli interventi più significativi che intende realizzare ai fini del miglioramento della qualità del servizio;
- a predisporre e trasmettere al Comune di Capaci concedente la "Carta della qualità dei servizi della farmacia" entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto nel rispetto degli standard minimi di qualità del servizio allegati al presente bando. La Carta dovrà essere redatta e pubblicizzata in conformità alle disposizioni normative in materia. Il Concessionario dovrà svolgere il servizio di cui al presente contratto con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto delle norme vigenti in materia.
- ad offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall'Azienda sanitaria locale, competente per territorio;
- a trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell'utenza, contenente, tra l'altro, specifiche considerazioni in merito alle osservazioni, suggerimenti formulati dall'utenza;
- a trasmettere al Comune, entro il termine ultimo del 31 maggio, copia del bilancio d'esercizio relativo all'anno precedente, con indicazione dei ricavi realizzati presso la sede farmaceutica oggetto del presente contratto;
- a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia cortesia tutela valutazione e miglioramento della qualità trasparenza e riservatezza.

6.2. Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il servizio, anche al fine di verificare la veridicità dei dati comunicati dal concessionario con riferimento al fatturato realizzato presso la sede farmaceutica.

6.3. Il Concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all'ispezione. L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocimento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all'attività della farmacia nei confronti del pubblico.

#### **Art. 7 – Interruzione del Servizio**

7.1. L'erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica, anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.

7.2. In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all'ASP competente per territorio.

7.3. Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

7.4. Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del Servizio.

#### **Art. 8 – Esecuzione d'Ufficio**

8.1. Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del Servizio, fatta salva la facoltà prevista dal successivo art. 13.

#### **Art. 9 – Obblighi del Comune**

9.1. Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare.

9.2. Il Comune, ai fini dell'adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a:

a) favorire l'attività attraverso il puntuale e tempestivo adempimento delle pratiche amministrative di propria competenza, ivi comprese quelle edilizie eventualmente necessarie, nonché quelle necessarie per la gestione dei servizi affidati al Concessionario (incluso il rilascio delle autorizzazioni occorrenti);

b) cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.

c) effettuare i lavori di manutenzione straordinaria ritenuti indispensabili per il regolare funzionamento del servizio.

9.3. Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto.

9.4. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.

#### **Art. 10 – Divieto di cessione del Contratto - deroghe**

10.1. Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio. Eventuali deroghe al presente articolo dovranno essere preventivamente concordate e contrattualizzate dal Comune, che comunque mantiene ampia ed autonoma facoltà di decisione, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.

#### **Art. 11 – Durata del Contratto**

11.1. La durata del Contratto è fissata in anni trenta (30), decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui ai successivi articoli.

11.2 Si prevede l'esercizio del diritto di prelazione a favore del concessionario, alla scadenza naturale della concessione laddove l'Amministrazione decida per la cessione della titolarità della farmacia comunale, se ed in quanto consentito dalla normativa vigente nel momento in cui dovrà essere deliberata la cessione.

11.3 L'esercizio del diritto di prelazione a favore del concessionario varrà pure nel caso in cui l'Amministrazione decida per la cessione della titolarità della farmacia comunale prima della scadenza naturale della concessione.

11.4. Allo scadere del contratto, laddove l'Amministrazione opti per la indizione di una nuova procedura al fine di procedere ad un nuovo affidamento, per evitare interruzioni nella conduzione del Servizio, le Parti concordano che fino all'assunzione del Servizio da parte del nuovo affidatario individuato dal Comune, il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del Contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standards, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

11.5. In ogni caso spetterà al Comune la disponibilità dell'Azienda per lo svolgimento del servizio Farmacia mentre dovrà essere riconosciuto al Concessionario, previo inventario, il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino. La valorizzazione delle quantità in giacenza sarà effettuata al costo medio ponderato.

#### **Art. 12 – Risoluzione del rapporto per altre cause**

12.1. Al cessare degli effetti del presente contratto per qualsiasi causa diversa dalla naturale scadenza del rapporto concessorio, ivi compresa la risoluzione consensuale, il Concessionario o i suoi eredi saranno tenuti a consegnare il Servizio al Comune ovvero al soggetto da questi indicato (di seguito anche "Nuovo Concessionario").

12.2. In caso di risoluzione consensuale del rapporto e nel caso di risoluzione per morte del concessionario si applica integralmente l'art. 12, comma 3 (per il caso di farmacisti associati la risoluzione sarà prevista per il caso di morte di tutti i concessionari).

12.3 L'importo pagato a titolo di versamento iniziale una tantum verrà considerato ammortizzato in 30 quote annuali in conto capitale. Il Comune restituirà, quindi, al Concessionario le quote non ancora ammortizzate.

#### **Art. 13 – Risoluzione per inadempimento**

13.1. Quando emerga che il Concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Contratto, il Comune contesterà, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore a giorni 30. Al Concessionario è comunque assegnato un termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti.

13.2. Trascorso il termine fissato dal Comune senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il Comune potrà decidere di risolvere il Contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio. Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune.

13.3. La risoluzione del Contratto comporta la revoca dell'affidamento del Servizio e l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia, fatto in ogni caso salvo l'accertamento e la liquidazione a favore del Comune del danno subito.

13.4. Nell'ipotesi disciplinate dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione del Contratto), il Comune (qualora il Concessionario non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata) potrà applicare al Concessionario una penalità fino ad un massimo di € 5.000,00 per ciascuna infrazione riscontrata da determinarsi di volta in volta tenuto conto della gravità dell'infrazione e degli effetti pregiudizievoli anche solo potenziali che siano derivati.

13.5. È fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comune, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

13.6. Il Comune si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell'ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il Concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirlo.

13.7. Per quanto non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

#### **Art. 14 – Clausola risolutiva espressa**

14.1. Il Comune potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti gravi disfunzioni nell'erogazione del Servizio quali:

- a) sottoposizione del Concessionario a procedure fallimentari;
- b) scioglimento della società (o cessazione della Ditta Individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa;
- c) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata;
- d) inosservanza del divieto di cui all'articolo 11 del Contratto;
- e) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;
- f) ricorso all'abusivismo professionale;
- g) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;
- h) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- i) grave inadempimento in merito agli obblighi previsti dal presente Contratto e dalla vigente normativa in materia di Carta dei Servizi.

14.2. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del Concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.

14.3. È in ogni caso riconosciuto al Comune il diritto al risarcimento del danno subito.

#### **Art. 15 -. Penali**



15.1. Sono applicabili le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del presente contratto:

a) per il mancato avvio del servizio entro i termini previsti dall'articolo 5 del presente contratto: euro 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo;

b) per la mancata redazione della Carta dei Servizi, in modo conforme al presente contratto e agli allegati da esso richiamati: euro 5.000,00 (cinquemila);

c) per la mancata presenza di unità operativa abilitata all'esercizio di farmacista: euro 60,00 (sessanta) al giorno;

d) per la mancata erogazione dei servizi indicati nel documento Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni per la predisposizione da parte del concessionario della "Carta della qualità dei Servizi della Farmacia", saranno irrogate penali commisurate in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate: da un minimo di 50,00 (cinquanta) euro a un massimo di 5.000,00 (cinquemila) euro.

e) ritardi nel pagamento dei corrispettivi alle scadenze previste dal presente contratto: euro 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo;

f) il mancato rispetto dell'obbligo di trasmettere al Comune, entro il 31 maggio di ogni anno, copia del bilancio d'esercizio con indicazione dei ricavi realizzati l'anno precedente: da un minimo di 500,00 (cinquecento) a un massimo di 5000,00 (cinquemila) euro.

La precedente elencazione ha carattere esemplificativo e non è da ritenersi tassativa. In ogni caso, le penali saranno commisurate in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate e alla loro reiterazione da parte del Concessionario fino a un importo massimo di euro 5000,00 (cinquemila).

15.2. Il Comune richiederà il pagamento della penale tramite messaggio di posta elettronica certificate (PEC). Qualora il Concessionario non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

15.3. Il Comune, oltre all'applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione utile per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva. Le contestazioni e l'applicazione delle penali saranno realizzate attraverso messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

#### **Art. 16 – Disposizioni comuni ai casi previsti dagli artt. 12, 13 e 14**

16.1 I contratti di fornitura in corso di esecuzione sottoscritti dal concessionario relativi alla farmacia proseguiranno in capo al Comune oppure, se del caso, al nuovo concessionario dallo stesso designato, purché conclusi nell'effettivo interesse della Farmacia e nel rispetto dei limiti previsti dai singoli contratti di fornitura. In caso contrario, il Comune sarà libero di accettare o di rifiutare il subentro.

16.2 All'atto della riconsegna, il concessionario sarà tenuto a garantire al Comune, ovvero, su indicazione del Comune, al nuovo concessionario:

- che i beni aziendali sono in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi;
- di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge e di contratto che regolano il rapporto di lavoro per i dipendenti, nonché di avere regolarmente versato tutte le retribuzioni loro spettanti e tutti i contributi e gli oneri connessi maturati;

- che i prestatori di lavoro subordinato sono solo quelli indicati come tali nel libro unico del Lavoro riferito al concessionario;
- che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle disposizioni di legge e di contratto e che, relativamente agli importi o diritti maturati ma non ancora esatti/esigibili, sono stati accantonati fondi sufficienti alla copertura degli oneri conseguenti;
- che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle trattenute fiscali di legge;
- che il trattamento economico complessivo dovuto a ciascun dipendente e il relativo inquadramento sono quelli che risultano dai libri paga e matricola e non vi sono altre forme di retribuzione o particolari trattamenti pattuiti, oltre quelli così risultanti;
- che non sussistono trattamenti normativi ed economici, a carattere collettivo o individuale, che prevedano una disciplina del rapporto con i dipendenti o con taluni di essi diversa da quelle risultante dalla legge e dall'applicazione del contratto collettivo.

#### **Art. 17 – Cauzione definitiva**

17.1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Concessionario costituisce cauzione definitiva dell'importo di euro \_\_\_\_\_ pari al 10% dell'importo contrattuale mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_. La predetta fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, Il comma, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro gg. 15 a semplice richiesta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria non potrà avere durata inferiore a quella della concessione e prevedere, comunque, l'obbligo del fideiussore sino alla liberazione del debitore principale dalle proprie obbligazioni nei confronti dell'ente concedente. In caso di inadempienze od omissioni il Comune potrà rivalersi sulla cauzione ai sensi dell'articolo 14).

#### **Art. 18 – Controversie. Foro competente**

18.1. I termini e le comminatorie contenute nel contratto operano di pieno di diritto senza l'obbligo per il Comune della costituzione in mora. Le notificazioni, le intimazioni e ogni altra comunicazione del Responsabile del procedimento del Comune o comunque di rappresentanti dell'Ente, verranno effettuate a mezzo di posta elettronica certificata PEC al Concessionario o a colui che lo rappresenta ai recapiti indicati all'atto della partecipazione al procedimento di gara, ovvero a quelli aggiornati comunicati obbligatoriamente dal Concessionario.

18.2. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il Concessionario relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione di questo Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Palermo.

#### **Art. 19 – Norme finali**

19.1. Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento al bando di gara citato in premessa e, per quanto compatibile, alla normativa oggetto della presente concessione e alle norme del Codice Civile.

#### **Art. 20 - Trattamento dati personali**

20.1. L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni, informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, anche a mezzo informatico.

#### **Art. 21 - Sicurezza sul lavoro**

21.1. Il Concessionario deve fare fronte a tutte le incombenze poste a suo carico dal D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. e sarà considerata l'unico responsabile del pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori. Di ogni violazione o inadempimento risponderà il Concessionario in ogni sede e a qualsiasi titolo.

#### **Art. 22 - Obblighi in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari".**

22.1 Il concessionario, ai fini dei pagamenti, si impegna al rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 136/2010 - tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contratto sarà di diritto risolto ex art.1456 cod. civ. qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.; in particolare il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del citato art.3 L.136/2010 entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

#### **Art. 23 - Osservanza norme del codice di comportamento**

23.1. Il Concessionario dichiara di aver preso visione del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" nonché del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Capaci", e di impegnarsi al rispetto di quanto in essi contenuto. La violazione agli obblighi derivanti dai predetti Codici comporterà la risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

23.2. Il concessionario, dichiara, altresì, di essere a conoscenza di quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che di seguito si riporta: "*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.*"

#### **Art. 24 - Elezione di domicilio**

24.1. Le parti eleggono domicilio presso il Comune di Capaci, Piazza \_\_\_\_\_.

#### **25 - Spese**

25.1. Tutte le spese relative e conseguenti al Contratto, ivi comprese quelle di bollo, di redazione stipula, registrazione nonché diritti di rogito sono a carico del Concessionario.

#### **26. Valore del Contratto**

26.1. Le parti si danno reciprocamente atto che il valore del presente contratto, ai fini fiscali e di registrazione, è pari ad euro.....,00 (sarà quantificato esattamente all'atto dell'aggiudicazione).

FIRMA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

ALLEGATO A

MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 80 DEL D.LGS. N 50/2016

DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA RESA  
ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

Partita IVA n. \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede  
societaria ove appresso, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della  
\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_,  
via \_\_\_\_\_,

C.A.P. \_\_\_\_\_,

capitale sociale Euro (lettere e cifre) \_\_\_\_\_

iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

partita IVA n. \_\_\_\_\_

iscritto all'albo Professionale di \_\_\_\_\_

iscritto al Registro Professionale di \_\_\_\_\_

Numero posizione INAIL \_\_\_\_\_

codice Cliente INAIL n. \_\_\_\_\_

*(nel caso in cui le posizioni INAIL siano più di una occorre allegare il relativo elenco)*

Numero posizione INPS \_\_\_\_\_

Numero Matricola INPS \_\_\_\_\_

*(nel caso in cui le posizioni INPS siano più di una occorre allegare il relativo elenco)*

CCNL applicato \_\_\_\_\_

- ✓ ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
- ✓ ai fini della partecipazione alla presente gara;

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

**A) DICHIARAZIONE INERENTE L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE O ALTRI REGISTRI E/O ORDINI PROFESSIONALI**

1. che, questo operatore economico è iscritto (*selezionare e compilare solo i campi di pertinenza*):

dal \_\_\_\_\_ al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_;

presso l'ordine dei farmacisti di \_\_\_\_\_, al numero \_\_\_\_\_;

2. che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese o Albo Professionale, questo operatore economico ha il seguente oggetto sociale:

(indicare le attività) \_\_\_\_\_

ovvero, svolge le seguenti attività \_\_\_\_\_

3. che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo professionale, l'amministrazione è affidata ad un (*selezionare e compilare solo il campo di pertinenza*):

Amministratore Unico, nella persona di: Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ nominato il \_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_\_, con i seguenti poteri associati alla carica: \_\_\_\_\_

Consiglio di Amministrazione composto da n. \_\_\_\_\_ membri e, in particolare, da (indicare per tutti i membri del Consiglio: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, carica aziendale, data di nomina, data di scadenza del mandato, elenco dei poteri associati):

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

Consiglio di Gestione composto da n. \_\_\_\_\_ membri e, in particolare, da: (*indicare per tutti i membri del Consiglio: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, carica aziendale, data di nomina, data di scadenza del mandato, elenco dei poteri associati*):

1. \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Professionista nella persona di: Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_,  
appartenente alla professione \_\_\_\_\_, titolo di studio \_\_\_\_\_  
conseguito a \_\_\_\_\_ presso l'istituto \_\_\_\_\_,  
iscritto all'albo/ordine di \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ data iscrizione \_\_\_\_\_;

Altro (specificare) \_\_\_\_\_

4.  (eventuale, ove presente) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono (indicare per tutti i direttori tecnici: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, data di nomina, data di scadenza del mandato, elenco dei poteri associati):

1. \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

5.  (eventuale) che i riferimenti dell'atto notarile relativo alla procura generale o speciale del procuratore che sottoscrive dichiarazioni e/o attestazioni di offerta sono i seguenti: Notaio dott. \_\_\_\_\_, atto del \_\_\_\_\_, rep \_\_\_\_\_;

6. **a. che nel libro soci** (nell'ipotesi di società a responsabilità limitata, i dati di cui al punto a) ed ai successivi punti b) e c) sono ricavati dal Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese) **di questo**

**operatore economico figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:** Inserire nome e cognome dei soci, seguito dalla relativa quota di capitale sociale espressa in termini percentuali, in modo che il totale sia 100%.

**b. che (contrassegnare il campo che si riferisce alla propria situazione aziendale):**

in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto: inserire i diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto, in termini percentuali, precisando il soggetto che ne favorisce.

---

**Ovvero**

non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto;

**c. che nelle assemblee societarie svoltesi nell'ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente dichiarazione (contrassegnare il campo che si riferisce alla propria situazione aziendale):**

hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone: inserire nome e cognome delle persone che hanno esercitato diritto di voto in base a procura (o ne hanno avuto diritto) e della persona per conto della quale è stata emessa la procura

**ovvero**

non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo equivalente che ne legittimava l'esercizio;

**B) DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE**

7. che l'operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del Nuovo Codice degli Appalti e, in particolare:

A. che nei propri confronti e nei confronti (*contrassegnare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione*):

del titolare e del direttore tecnico, ove presente (*se si tratta di impresa individuale*);

dei soci e del direttore tecnico, ove presente (*se si tratta di società in nome collettivo*);

dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (*se si tratta di società in accomandita semplice*);

dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore



tecnico o del socio unico persona fisica (ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

dei professionisti associati e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di uno studio associato);

(eventuale) del/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l'offerta economica e/o ulteriore documentazione d'offerta;

e segnatamente i Signori (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica dei soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione sottostante):

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

nonché nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

**a)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

**b)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

**c)** frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

**d)** delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

**e)** delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. ( Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia).

**B.** che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;

**C.** che l'operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

**D.** che l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;

**E.** che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

**F.** che la partecipazione dell'operatore economico alla presente procedura di gara non comporta alcuna situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;

**G.** che la partecipazione dell'operatore economico alla presente procedura di gara non comporta una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67, decr. Cit., e non possa essere risolta con misure meno intrusive;

**H.** che nei confronti dell'operatore economico non è stata pronunciata sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

**I.** che nei confronti dell'operatore economico non risulta l'iscrizione nel casellario informatico, tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

**J.** che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

**K.** che l'operatore economico ha un numero di dipendenti, computabile ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 68/1999, pari a \_\_\_\_\_ unità iscritti a libro matricola e che (*compilare/contrassegnare il campo di pertinenza o barrare/eliminare l'opzione che non si riferisce alla propria situazione*):

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

ovvero, non è soggetto a tali norme;

attesta che la presente dichiarazione resa ai fini dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,

è verificabile dalla stazione appaltante presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di \_\_\_\_\_

**L.** che l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203:

ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689).

non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

E' fatta avvertenza che la circostanza della omessa denuncia deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che abbia omesso la denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

**M.** che l'operatore economico non si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

#### **AVVERTENZE:**

La stazione appaltante può escludere l'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti precedenti. E' fatta avvertenza che le cause di esclusione sopra elencate

operano anche nei confronti dei soggetti subappaltatori, qualora individuati ed autorizzati dalla stazione appaltante. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui alle lettere a) – g) limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione, come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Qualora la stazione appaltante ritiene che le misure risarcitorie e quelle di prevenzione adottate sono sufficienti, non esclude l'operatore economico dalla procedura di gara; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

L'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell'art. 80 D.Lg. 50/2016 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Qualora la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale. Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni.

### **C) DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA**

- il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e dispone dei mezzi finanziari adeguati per assumere in concessione il servizio di cui alla presente procedura, come lettera allegata di referenze da parte di un Istituto Bancario o di un Intermediario Finanziario.
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questo operatore economico verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata e la stazione appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria prestata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Firma per esteso e leggibile

---

**ALLEGATO B**

**MODELLO DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE IN FORMA  
AGGREGATA**

**DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA RESA  
ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità  
di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della \_\_\_\_\_,  
con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, C.A.P. \_\_\_\_\_,  
capitale sociale Euro (lettere e cifre) \_\_\_\_\_ iscritta al Registro delle  
Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_,  
partita IVA n. \_\_\_\_\_, iscritto al Registro Professionale di \_\_\_\_\_,

- ✓ ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
- ✓ ai fini della partecipazione alla presente gara;

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

**DICHIARAZIONI IN CASO DI RTI/AGGREGAZIONI DI IMPRESE**

**1.** *(in caso di R.T.I. costituiti o costituendi)* che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente ai seguenti operatori economici *(inserire denominazione, ragione sociale e ruolo – mandante/mandataria- di ciascun componente il raggruppamento)*:

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

i quali, a corredo dell'offerta congiunta sottoscritta dall'operatore economico mandatario in caso di R.T.I. già costituiti, ovvero da tutti gli operatori economici raggruppandi – in caso di R.T.I. costituendi, **si impegnano**, in caso di aggiudicazione, a costituire, entro 2 (due) mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione del servizio tra loro apposita società che succederà nei diritti e negli obblighi del raggruppamento aggiudicatario, nella forma di società di persone, di capitali o società cooperativa per la gestione del servizio, e che attestano la parte delle prestazioni contrattuali che ciascun operatore economico raggruppato e/o raggruppando, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 assume all'interno del R.T.I. nella seguente misura:

<b>Operatore economico Mandatario/Mandante</b>	<b>Attività o servizio di competenza</b>	<b>% dell'attività o servizio di competenza rispetto alla complessiva esecuzione di detta attività o servizi</b>	<b>% dell'attività o servizio di competenza rispetto all'intero oggetto della concessione</b>
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
<b>TOTALE</b>			<b>100%</b>

2. (in caso di R.T.I. costituito) di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito dalle mandanti all'impresa \_\_\_\_\_ capogruppo mandataria, come risulta da **scrittura privata autenticata** allegata alla domanda di partecipazione.

3. (in caso di operatore economico mandante di R.T.I. non costituiti) di autorizzare l'operatore economico mandatario a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitando la medesima a compiere in nome e per conto anche di questo operatore economico ogni attività necessaria ai fini della partecipazione alla procedura, fermo restando, in ogni caso, che le dichiarazioni indicate nella documentazione di gara e, comunque, l'offerta economica verranno sottoscritte da questo operatore economico congiuntamente con gli altri operatori economici raggruppandi;

4. (in caso di R.T.I. non costituiti) che gli operatori economici in raggruppamento si impegnano, in caso di aggiudicazione, a costituire R.T.I. conformandosi alla disciplina di cui all'art. art. 48 del Nuovo Codice degli Appalti, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti;

5. (in caso di cooperativa o consorzio tra cooperative) che l'operatore economico in quanto costituente cooperativa ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative è iscritta nell'Albo delle società cooperative istituito con DM 23/06/2004 al n. \_\_\_\_\_;

6. che con riferimento alla presente gara, l'operatore economico non ha presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese;

7. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'operatore economico e conseguentemente il costituendo/costituito RTI verrà escluso dalla presente procedura di gara e, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata e la stazione appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria prestata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la

stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

**N.B.** In caso di Raggruppamento non ancora costituito il documento deve essere firmato dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) per ciascun operatore economico componente il raggruppamento.

Firma per esteso e leggibile

---

## ALLEGATO C

### MODELLO DICHIARAZIONE DI IMPEGNO E CONOSCENZA

#### DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA RESA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso,  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della \_\_\_\_\_,  
con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, C.A.P. \_\_\_\_\_, iscritta  
al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_, partita IVA n. \_\_\_\_\_, iscritto al  
Registro Professionale di \_\_\_\_\_,

- ✓ ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
- ✓ ai fini della partecipazione alla presente gara;

#### DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- che l'impresa ha esaminato e preso piena conoscenza di tutta la documentazione di gara e relativi allegati e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute in essi;
  - di essere edotto che l'offerta si intende comprensiva di ogni prestazione e onere, nulla escluso;
  - di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi derivanti dal C.C.N.L. di categoria e delle relative disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ai sensi del D.LGS 81/2008, delle condizioni di lavoro di previdenza e assistenza nonché l'impegno, nell'espletamento del servizio, all'osservanza delle normative in materia ai sensi del D.LGS 50/2016;
  - di aver tenuto conto, dell'obbligo ad assumere a tempo indeterminato nel proprio organico il dipendente del Comune di Capaci, attualmente operante presso la farmacia comunale, come da tabella riportata nel bando, senza richiedere alcun periodo di prova. Il concessionario si impegna a mantenere il contratto di lavoro individuale con il lavoratore trasferito per un periodo di tempo non superiore a tre anni;
  - di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali, di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta di ogni eventuale aumento dei costi che potrà intervenire nel periodo del servizio per qualsiasi causa e di ritenere pertanto pienamente remunerativa l'offerta che sta per fare;
  - di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa stabilito nella documentazione di gara;
  - di svolgere le seguenti attività incompatibili con la gestione di farmacia comunale:
-



e che se aggiudicatario si impegna a rimuovere pena la decadenza (*paragrafo. 3.5. del Bando - Soggetti ammessi a partecipare*)

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questo operatore economico verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata e la stazione appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria prestata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

**N.B.** in caso di R.T.I. costituendi firmato da ciascun operatore economico componente il raggruppamento.

Firma per esteso e leggibile

---

ALLEGATO D

**DICHIARAZIONE CONTENENTE L'INDICAZIONE DEL SOGGETTO CUI SARÀ AFFIDATO  
L'INCARICO DI DIRETTORE DELLA FARMACIA**

**DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA RESA  
ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di \_\_\_\_\_  
e legale rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via  
\_\_\_\_\_, C.A.P. \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al  
n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, partita IVA n. \_\_\_\_\_, iscritto  
al Registro Professionale di \_\_\_\_\_;

- ✓ ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
- ✓ ai fini della partecipazione alla presente gara;

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

- 1) di nominare, in caso di aggiudicazione, in qualità di Direttore della Farmacia un farmacista iscritto all'Albo e in possesso di un'esperienza nel settore, di almeno 3 (tre) anni, individuato nella persona del Dottore/ssa \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA n. \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Iscritto all'Albo dei Farmacisti dell'Ordine di \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_;
- 2) che il soggetto indicato come Direttore non è altro soggetto partecipante alla presente procedura né amministratore o socio di altre società (anche da costituire) partecipanti alla presente procedura stessa né essere designato quale Direttore della Farmacia da altri soggetti partecipanti alla presente procedura.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) copia dell'iscrizione all'Albo Farmacisti;
- 2) documentazione (resa anche in forma di autodichiarazione ex art.46 e 47 DPR n. 445/2000) comprovante l'esperienza almeno triennale (paragrafo. 3.6 lettera b del bando)

Data \_\_\_\_\_

Nome e firma del dichiarante \_\_\_\_\_

Nome e firma per accettazione del soggetto indicato come direttore \_\_\_\_\_

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAPACI  
PER ANNI 30**

**OFFERTA ECONOMICA**

Il/I sottoscritto/i \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, cell. \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_, partita IVA n. \_\_\_\_\_,

in qualità di \_\_\_\_\_

**FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:**

- canone concessorio di € Euro 25.000,00 (diconsi euro venticinquemila/00), oltre ad IVA dovuta per legge, maggiorato di una percentuale pari a \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_per cento), oltre agli aggiornamenti ISTAT come da avviso di procedura aperta.
- Importo una tantum di € Euro 400.000,00(diconsi euro quattrocentomila/00), oltre ad IVA dovuta per legge, maggiorato di una percentuale pari a \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_per cento).
- 

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma per esteso e leggibile \_\_\_\_\_

**N.B.:** l'offerta è da esprimersi obbligatoriamente con due cifre dopo la virgola.

# CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAPACI PER ANNI 30

## LINEE GUIDA CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI

Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni stesse ai fini della predisposizione da parte del concessionario della “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia”. Il Concessionario, entro sei mesi dalla sottoscrizione del Contratto, dovrà predisporre una “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia”, nel rispetto dei parametri e degli standard di seguito illustrati, individuando adeguati indicatori di attività e di misurazione dei servizi offerti, sotto forma di parametri quantitativi, qualitativi e temporali.

La suddetta “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia”, dovrà essere redatta e pubblicizzata in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. I seguenti contenuti minimi della “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” costituiscono parte integrante del Contratto da stipularsi tra il Comune di Capaci ed il Concessionario.

### Premessa.

La farmacia costituisce un presidio socio-sanitario al servizio dei cittadini e costituisce uno dei centri preposti all’assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche. La farmacia svolge un servizio pubblico la cui erogazione deve essere conforme ai principi fissati nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, recante “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici”, a tutela delle esigenze dei cittadini che possono fruirne e nel rispetto delle esigenze di efficienza e di imparzialità. L’esigenza della predisposizione di un documento ad hoc denominato “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” che individui i servizi offerti risponde all’esigenza di disciplinare compiutamente ed in modo più efficiente il rapporto tra la parte che eroga il servizio e la cittadinanza. Detto documento costituisce un atto di impegno del farmacista nei confronti dei cittadini/utenti e dovrà essere articolato come segue:

### Art. 1 – Servizi offerti dalla Farmacia

La Farmacia del Comune di Capaci, affidata in concessione con contratto rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, assicura ai cittadini la prestazione dei seguenti servizi essenziali:

1. Approvvigionamento, conservazione, dispensazione di medicinali e farmaci di qualsiasi tipo e natura, ivi compresi medicinali generici/equivalenti, omeopatici, medicinali ad uso veterinario e quant’altro, presidi medico-chirurgici e dispositivi medici, prodotti rientranti nel campo dell’assistenza integrativa, articoli sanitari, prodotti di medicazione, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti di erboristeria e tutti gli altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie, quali prodotti per la persona, articoli per l’infanzia, di puericoltura, di profumeria e per la cura e l’igiene della persona; articoli igienico-sanitari; prodotti vari di erboristeria; articoli di ottica e relativi accessori compresi quelli di ottica oftalmica, nonché la produzione e/o la dispensazione di tutti i prodotti ed articoli della Tabella speciale per le farmacie (Allegato 9, decreto Ministro dell’Industria n.375/88), nonché l’eventuale preparazione e/o la dispensazione dei prodotti alimentari e non alimentari (articolo 5, D.Lgs. n. 114/98) compatibili con l’esercizio della farmacia, e potrà infine svolgere ogni altro tipo d’attività per la produzione e la dispensazione finale di beni consentite dalla concessione sanitaria e dall’autorizzazione commerciale per l’esercizio della farmacia e per la prestazione di servizi in entrambe le aree di attività;
2. la preparazione estemporanea di medicamenti e preparazioni magistrali;
3. la consulenza sull’uso dei farmaci e sulla loro scelta;

4. l'informazione e l'educazione sanitaria;

5. l'attività di farmacovigilanza.

Le prestazioni connesse a tali servizi dovranno essere erogate nel pieno rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, contenente i principi sull'erogazione dei servizi pubblici e di quanto disposto con la Legge Finanziaria 2008 all'art. 2, comma 461, e con l'osservanza dei seguenti principi, a cui si dovrà attenere scrupolosamente tutto il personale della farmacia:

**eguaglianza:** a tutti i cittadini sono erogati uguali servizi a prescindere dall'età, sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, opinione politica, condizioni fisiche ed economiche. Altresì, poiché, ogni cittadino ha una propria concezione di salute e un proprio livello di comprensione delle indicazioni ricevute, il farmacista opera affinché tutti i cittadini possano comprendere con chiarezza le indicazioni ricevute;

**imparzialità:** il farmacista opera per il paziente in accordo con le indicazioni delle autorità sanitarie, prescindendo da qualsiasi interesse diverso dal recupero e dal mantenimento della salute; a tutti i cittadini viene assicurato un comportamento obiettivo, equo e rispettoso;

**efficienza ed efficacia:** il farmacista opera per mantenere alti livelli di efficienza del servizio reso anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento e l'adeguamento delle tecnologie utilizzate, risponde in maniera precisa e tempestiva alla richiesta di farmaci con prescrizione medica avendo altresì cura di fornire al cittadino, qualora necessario, tutte le informazioni sulle modalità corrette di assunzione. In particolare, il farmacista cura il proprio aggiornamento professionale non come mero adempimento di un obbligo legale, ma come condizione essenziale per garantire nel tempo la propria capacità di interpretare i bisogni reali dei cittadini, segnalando al medico di base dubbi o eventuali controindicazioni nell'uso dei farmaci;

**continuità:** il farmacista deve operare impegnandosi ad offrire i propri servizi in modo regolare, continuativo e senza interruzioni, nel rispetto del sistema dei turni e degli orari di apertura;

**diritto di scelta:** ogni cittadino può esercitare il diritto di libera scelta, inteso come libertà di approvvigionarsi ovunque egli lo ritenga più opportuno, senza che ciò comporti penalizzazioni rispetto al trattamento dei clienti usuali. Il farmacista fornisce altresì, a richiesta, informazioni e consigli anche rispetto a prodotti acquistati altrove;

**partecipazione:** ogni cittadino ha il diritto di partecipare, collaborare all'erogazione delle prestazioni con suggerimenti ed osservazioni; valutazione e miglioramento della qualità intesa come l'attenzione continua al servizio erogato e agli aspetti dello stesso che possono essere migliorati;

**trasparenza:** intesa come l'impegno del farmacista ad instaurare con i clienti un rapporto di fiducia, che consenta al farmacista di individuare le caratteristiche significative del cittadino, al fine di fornire, con particolare attenzione nel caso dei prodotti maggiormente vocati al consiglio professionale (quali medicinali S.O.P. e di automedicazione, dietetici ed integratori alimentari, etc.), il prodotto più consono all'esigenza del cittadino al minor costo possibile;

**riservatezza:** intesa come l'impegno del farmacista a non divulgare le notizie riguardo all'acquisto di qualsiasi tipo di prodotto, né le richieste di informazioni dei cittadini a cui egli abbia o non abbia risposto, né, tanto meno, le notizie sul tipo di servizio di cui il cittadino, eventualmente, abbia usufruito. Il Direttore della Farmacia sanziona, inoltre, in modo formale, eventuali deroghe a tale principio compiute dai collaboratori. Le suddette informazioni possono essere rese pubbliche, oltretutto nei casi strettamente previsti per legge, per motivi scientifici ed in forma esclusivamente aggregata ed anonima;

**accoglienza:** intesa come l'impegno a che ogni ambiente in cui si svolge l'attività della farmacia sia mantenuto in uno stato igienicamente adeguato e sicuro, facilmente accessibile, confortevole e privo di barriere architettoniche.

Il Concessionario cura, nella selezione del personale, che i farmacisti acquisiscano piena e completa consapevolezza dei principi sopra enunciati e, più in generale, dei contenuti della "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia", facendone sottoscrivere una copia. Il Concessionario assicura la continuità nella formazione del personale mirata a mantenere alto il livello di attenzione sui principi guida della "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia" e provvede, con cadenza almeno annuale, a raccogliere l'opinione dei collaboratori sulle problematiche emerse nella gestione della farmacia, promuovendo, nel rispetto delle disposizioni di legge, incontri con le rappresentanze dell'utenza. Rientrano nell'ambito dell'attività svolta dalla farmacia affidata in concessione anche le Prestazioni proposte dal concessionario in sede di gara nell'offerta tecnica.

### **Art. 2. – Standard di qualità**

Il concessionario garantisce:

- ✓ che la spedizione della ricetta e la consegna dei farmaci, anche quella a domicilio, sia sempre effettuata da un farmacista o comunque da personale qualificato ai sensi di legge;
- ✓ che i farmaci mancanti vengano reperiti, se richiesti, nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore feriali, purché reperibili nel normale ciclo distributivo;
- ✓ di provvedere a verificare i motivi dell'eventuale assenza di farmaci dal ciclo distributivo, dandone comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale;
- ✓ che vengano indicati al cittadino, per quanto riguarda i farmaci da consiglio e senza obbligo di ricetta medica, i medicinali più efficaci per il loro disturbo e più economici;
- ✓ che il comportamento proprio e dei propri dipendenti sia improntato a trattare gli utenti con rispetto, cortesia, disponibilità al dialogo ed all'ascolto;
- ✓ che venga effettuata un adeguato controllo: a) della data scadenza di tutti i prodotti venduti in farmacia; b) sulla qualità dei prodotti parafarmaceutici venduti in farmacia

### **Art. 3 – Impegni e programmi**

Il concessionario:

- ✓ rispetta la norme della buona preparazione per la predisposizione e la confezione dei farmaci;
- ✓ dota tutto il personale di cartellino di riconoscimento rendendo ben identificabile la figura del farmacista;
- ✓ promuove o, comunque, partecipa a campagne informative sul tema dei diritti dei cittadini, sulla gestione della salute e sulla prevenzione delle malattie;
- ✓ assicura un servizio di pronto intervento per le piccole medicazioni;
- ✓ espone una segnaletica esterna, facilmente leggibile, in cui siano indicati i turni di servizio propri e delle altre farmacie e che riporti i numeri di telefono;
- ✓ provvede alla rimozione della barriere architettoniche eventualmente esistenti;
- ✓ comunica all'utente, attraverso dépliant, manifesti affissi nella sede farmaceutica e ogni altro mezzo ritenuto opportuno: i contenuti della definitiva carta dei servizi, le eventuali variazioni delle modalità di erogazione del servizio, le decisioni che riguardano gli utenti e loro motivazioni, le possibilità di reclamo e gli strumenti di ricorso avverso le predette decisioni

### **Art. 4 – Procedure di attuazione del sistema qualità**

Il concessionario individuerà con cadenza annuale adeguati indicatori di attività e di misurazione dei servizi offerti, sotto forma di parametri quantitativi, qualitativi, e temporali e, a fronte degli stessi, saranno perfezionati gli standard generali del servizio. Il concessionario si impegna ad elaborare adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli standard forniti, anche con la collaborazione delle associazioni di volontariato e di tutela dei cittadini.



La verifica della qualità dei servizi dovrà comunque essere effettuata anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza mediante opportune indagini di custom satisfaction, anche al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti. A tale scopo il concessionario predispone un modello di questionario per la verifica del livello di soddisfazione dell'utenza in cui comprendere una parte dedicata ai reclami e ai suggerimenti.

Letto confermato e sottoscritto

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**



Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dr. Salvatore Somma)

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

**Il Responsabile Albo Pretorio**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dr. Salvatore Somma)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ in quanto
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dr. Salvatore Somma)